

EBA/GL/2021/14

---

22 novembre 2021

---

## Orientamenti

---

in materia di governance interna ai sensi  
della direttiva (UE) 2019/2034

# 1. Conformità e obblighi di notifica

---

## Status giuridico dei presenti orientamenti

1. I presenti orientamenti sono emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ( <sup>1</sup> ). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli istituti finanziari, incluse le imprese di investimento, compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano i presenti orientamenti dovrebbero conformarsi agli stessi integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente alle imprese di investimento.

## Obblighi di notifica

3. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, un'autorità competente deve notificare all'ABE entro il 16.05.2022 se è conforme o se intende conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa è tenuta a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte dell'autorità competente, questa è ritenuta dall'ABE non conforme. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) con il riferimento «EBA/GL/2021/14» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto della rispettiva autorità competente. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

---

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

## 2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

---

### Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano, a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/2034 <sup>(2)</sup> i dispositivi, i processi e i meccanismi di governance interna che le imprese di investimento dovrebbero attuare conformemente al titolo IV, capo 2, sezione 2, di tale direttiva per garantirne una gestione efficace e prudente.
6. Gli orientamenti si applicano fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 9, 16, 23 e 24 della direttiva 2014/65/UE, al regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione e alla direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione.

### Destinatari

7. I presenti orientamenti si rivolgono alle autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2), sottopunto viii), del regolamento (UE) n. 1093/2010, e definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), della direttiva (UE) 2019/2034, nonché agli istituti finanziari di cui all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1093/2010 che sono imprese di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034 e non soddisfano tutte le condizioni per essere considerate imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

### Ambito di applicazione

8. I presenti orientamenti si applicano ai dispositivi di governance delle imprese di investimento a norma della direttiva (UE) 2019/2034, fra cui la loro struttura organizzativa e le rispettive linee di responsabilità così come i processi volti a individuare, gestire, monitorare e segnalare tutti i rischi <sup>(3)</sup> ai quali sono o potrebbero essere esposte, nonché al loro quadro di controllo interno.
9. I presenti orientamenti si applicano su base individuale e consolidata nell'ambito di applicazione stabilito conformemente all'articolo 25 della direttiva (UE) 2019/2034.

---

<sup>(2)</sup> Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE.

<sup>(3)</sup> Qualsiasi riferimento ai rischi nei presenti orientamenti dovrebbe includere tutti i rischi ai quali le imprese di investimento sono o possono essere esposte, compresi i rischi per i clienti, i rischi per il mercato, i rischi per l'impresa di investimento e i rischi di liquidità, i rischi operativi, compresi i rischi giuridici e informatici e i rischi reputazionali, i rischi ambientali, sociali e di governance (rischi ESG) e i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

10. Gli orientamenti intendono includere tutte le strutture esistenti dei consigli e non ne sostengono nessuna in particolare. Gli orientamenti non interferiscono con la ripartizione generale delle competenze, in conformità del diritto societario nazionale. Di conseguenza, dovrebbero applicarsi indipendentemente dalle strutture amministrative impiegate (struttura monistica e/o dualistica e/o strutture di altra natura) negli Stati membri. L'organo di gestione, come definito all'articolo 3, paragrafo 1, punti 23) e 24), della direttiva (UE) 2019/2034, è da intendersi come avente funzioni di gestione (esecutive) e di supervisione strategica (non esecutive) <sup>(4)</sup>.
11. I termini «organo di gestione nella sua funzione di gestione» e «organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica» sono utilizzati nei presenti orientamenti senza riferimento a una struttura di governance specifica e i riferimenti alla funzione di gestione (esecutiva) o di supervisione strategica (non esecutiva) dovrebbero essere intesi in relazione agli organi o ai membri dell'organo di gestione responsabili di tale funzione, in conformità del diritto nazionale. Nell'attuare i presenti orientamenti, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione il rispettivo diritto societario nazionale e specificare, laddove necessario, a quale organo o membro dell'organo di gestione dovrebbero applicarsi tali funzioni.
12. Negli Stati membri in cui l'organo di gestione delega, parzialmente o totalmente, la funzione esecutiva a una persona o a un organo esecutivo interno (ad es. un amministratore delegato, un team di gestione o un comitato esecutivo), le persone che esercitano dette funzioni esecutive e dirigono l'attività dell'ente sulla base di tale delega dovrebbero essere considerate parte della funzione di gestione dell'organo di gestione. Ai fini dei presenti orientamenti, qualunque riferimento all'organo di gestione nella sua funzione di gestione dovrebbe includere anche i membri dell'organo esecutivo o l'amministratore delegato, come definiti nei presenti orientamenti, anche se non sono stati proposti o nominati quali membri formali dell'organo o degli organi di gestione dell'impresa di investimento a norma del diritto nazionale.
13. Negli Stati membri in cui alcune responsabilità sono esercitate direttamente dagli azionisti, dai membri o dai proprietari dell'impresa di investimento anziché dall'organo di gestione, le imprese di investimento dovrebbero garantire che tali responsabilità e le relative decisioni siano in linea, nei limiti del possibile, con i presenti orientamenti applicabili all'organo di gestione.
14. Le definizioni di amministratore delegato, direttore finanziario e personale che riveste ruoli chiave di cui ai presenti orientamenti hanno uno scopo puramente pratico e non intendono imporre una nomina per tali incarichi né creare tali posizioni, salvo se previsto dal diritto dell'Unione o nazionale in materia.

---

<sup>(4)</sup> Cfr. inoltre il considerando 27 della direttiva (UE) 2019/2034.

## Definizioni

15. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva (UE) 2019/2034 e nel regolamento (UE) 2019/2033 hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti. In aggiunta, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le definizioni riportate di seguito.

<b>Propensione al rischio</b>	il livello aggregato e i tipi di rischio che un'impresa di investimento è disposta ad assumere in funzione della sua capacità di rischio, in linea con il suo modello di business, per conseguire gli obiettivi strategici che si è prefissata.
<b>Capacità di rischio</b>	il livello massimo di rischio che un'impresa di investimento è in grado di assumere, considerando la sua base di capitale e gestione dei rischi nonché le sue capacità di controllo e i suoi vincoli normativi.
<b>Cultura del rischio</b>	le norme, gli atteggiamenti e i comportamenti di un'impresa di investimento rispetto alla consapevolezza del rischio, all'assunzione e alla gestione del rischio, nonché i controlli che determinano le decisioni in merito ai rischi. La cultura del rischio influenza le decisioni dei dirigenti e dei dipendenti durante le attività quotidiane e si ripercuote sui rischi che essi assumono.
<b>Personale</b>	tutti i dipendenti di un'impresa di investimento e delle sue filiazioni nell'ambito del suo consolidamento e tutti i membri dei rispettivi organi di gestione nella loro funzione di gestione e nella loro funzione di supervisione strategica.
<b>Amministratore delegato</b>	la persona responsabile della gestione e dell'orientamento delle attività complessive di un'impresa di investimento.
<b>Direttore finanziario</b>	la persona responsabile a livello generale della gestione delle attività seguenti: gestione delle risorse finanziarie, pianificazione finanziaria e rendicontazione finanziaria.
<b>Responsabili delle funzioni di controllo interno</b>	le persone al livello gerarchico più elevato incaricate di gestire in modo efficace l'operatività quotidiana delle funzioni indipendenti di gestione dei rischi, di conformità e di audit interno.
<b>Personale che riveste ruoli chiave</b>	<p>le persone che hanno un'influenza significativa sulla direzione dell'impresa di investimento, ma che non sono membri dell'organo di gestione e non ricoprono il ruolo di amministratore delegato. Queste includono i responsabili delle funzioni di controllo interno e il direttore finanziario, se non sono membri dell'organo di gestione, e altro personale che riveste ruoli chiave, laddove individuati dalle imprese di investimento secondo un metodo basato sul rischio.</p> <p>L'altro personale che riveste ruoli chiave potrebbe includere i responsabili di linee di business significative, di succursali dello</p>

Spazio economico europeo/Associazione europea di libero scambio, di filiazioni di paesi terzi e di altre funzioni interne.

---

<b>Impresa madre nell'Unione</b>	un'impresa di investimento madre nell'Unione, una holding di investimento madre nell'Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione che è tenuta a rispettare i requisiti prudenziali basati sulla situazione consolidata conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033.
<b>Consolidamento prudenziale</b>	applicazione delle norme prudenziali di cui all'articolo 25 della direttiva (UE) 2019/2034 e all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033 <sup>(5)</sup> .
<b>Imprese di investimento quotate</b>	le imprese di investimento i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punti 21) e 22), della direttiva 2014/65/UE, in uno o più Stati membri <sup>(6)</sup> .
<b>Azionista</b>	una persona che detiene le azioni di un'impresa di investimento o, a seconda della forma giuridica dell'impresa di investimento, altri proprietari o membri dell'impresa di investimento.
<b>Incarico di amministratore</b>	una posizione in qualità di membro dell'organo di gestione di un'impresa di investimento o di un'altra entità giuridica.

---

### 3. Attuazione

---

#### Data di applicazione

16. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 30 aprile 2022.

---

<sup>(5)</sup> Si rimanda anche alle norme tecniche di regolamentazione sul consolidamento delle imprese di investimento ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034.

<sup>(6)</sup> Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

## 4. Orientamenti

---

### Titolo I. Proporzionalità

17. Nell'applicare i presenti orientamenti, le autorità competenti e le imprese di investimento dovrebbero tenere conto del principio di proporzionalità, come stabilito all'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/2034 e ulteriormente specificato nel titolo I dei presenti orientamenti, al fine di garantire che i dispositivi di governance interna istituiti dalle imprese di investimento, anche nel contesto di gruppi di imprese di investimento, siano coerenti con il profilo di rischio individuale dell'impresa e del gruppo, commisurati alle loro dimensioni e alla loro organizzazione interna, pertinenti al loro modello di business, adeguati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle loro attività e sufficienti a conseguire efficacemente gli obiettivi degli obblighi normativi e delle disposizioni regolamentari in materia.
18. Ai fini del punto precedente, si dovrebbe tener conto della varietà dei diversi modelli di business in base ai quali le imprese di investimento e i gruppi di imprese di investimento operano, indicativamente come consulenti in materia di investimenti, gestori di portafogli, sedi di negoziazione, depositari, *broker* di esecuzione o all'ingrosso, imprese che effettuano negoziazioni e altri. Di conseguenza, affinché i dispositivi di governance interna siano ritenuti coerenti con il profilo di rischio individuale dell'impresa e del gruppo, commisurati alle loro dimensioni e alla loro organizzazione interna, pertinenti al loro modello di business, adeguati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle loro attività e sufficienti a conseguire efficacemente gli obiettivi degli obblighi normativi e delle disposizioni regolamentari in materia, dovrebbe essere opportuno assicurare che le imprese di investimento caratterizzate da un'organizzazione più complessa o da ampiezza maggiore dispongano di dispositivi di governance più sofisticati, mentre le imprese di investimento aventi un'organizzazione più semplice o un'ampiezza minore possano attuare disposizioni di governance più semplici. Le imprese di investimento dovrebbero tuttavia notare che le dimensioni o l'importanza sistemica di un'impresa di investimento potrebbero, di per sé, non essere indicative della misura in cui tale impresa di investimento è esposta ai rischi.
19. Nell'applicare il principio di proporzionalità, come stabilito all'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/2034 e ulteriormente specificato al punto 20 dei presenti orientamenti, le autorità competenti e le imprese di investimento dovrebbero garantire che tale applicazione non comporti una deroga agli obblighi normativi per le imprese di investimento o un'applicazione tale da non assicurare solidi dispositivi di governance, una chiara struttura organizzativa, adeguati meccanismi di controllo interno, una gestione del rischio sana ed efficace e politiche di remunerazione adeguate.

20. Ai fini dell'applicazione del principio di proporzionalità e allo scopo di garantire un'adeguata attuazione degli obblighi normativi e dei presenti orientamenti, le imprese di investimento e le autorità competenti dovrebbero tener conto degli aspetti seguenti:

- a. le dimensioni, in termini di bilancio dell'impresa di investimento e delle sue filiazioni rientranti nell'ambito del consolidamento prudenziale;
- b. se il valore delle attività in bilancio e fuori bilancio dell'impresa di investimento è in media pari o inferiore a 100 milioni di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l'esercizio finanziario in questione, conformemente ai criteri di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034;
- c. le attività gestite;
- d. se l'impresa di investimento è autorizzata a detenere denaro o attività dei clienti;
- e. le attività salvaguardate e amministrate;
- f. il volume degli ordini dei clienti trattati;
- g. il volume dei flussi di negoziazione giornalieri;
- h. la presenza geografica dell'impresa di investimento e il volume delle proprie attività in ogni paese, compresi paesi terzi;
- i. la forma giuridica dell'impresa di investimento, incluso se detta impresa fa parte di un gruppo e, in tal caso, la valutazione della proporzionalità relativa al gruppo;
- j. se si tratta di un'impresa di investimento quotata;
- k. se l'impresa di investimento è autorizzata a utilizzare modelli interni per la misurazione dei requisiti patrimoniali (ad esempio il metodo basato sui rating interni);
- l. la tipologia di attività autorizzate, i servizi prestati dall'impresa di investimento (ad esempio sezioni A e B, allegato I, della direttiva 2014/65/UE) unitamente ad altri servizi (ad esempio servizi di compensazione) prestati dalla stessa;
- m. il modello di business e la strategia di base; la natura e la complessità delle attività nonché la struttura organizzativa dell'impresa di investimento;
- n. la strategia in materia di rischio, la propensione al rischio e l'effettivo profilo di rischio dell'impresa di investimento, tenendo in considerazione anche il risultato delle valutazioni del capitale e della liquidità nello SREP;

- o. gli assetti proprietari e la struttura di finanziamento dell'impresa di investimento;
  - p. il tipo di clienti;
  - q. la complessità degli strumenti finanziari o dei contratti;
  - r. le funzioni esternalizzate e i canali di distribuzione; e
  - s. i sistemi informatici disponibili, inclusi i sistemi di continuità operativa e le funzioni esternalizzate in quest'area.
21. Le imprese di investimento che sono persone giuridiche gestite da un'unica persona fisica dovrebbero disporre di dispositivi alternativi che assicurino la gestione sana e prudente di tali imprese di investimento e l'adeguata considerazione dei dispositivi di governance interna.

## Titolo II. Ruolo e composizione dell'organo di gestione e dei relativi comitati

### 1 Ruolo e responsabilità dell'organo di gestione

22. L'organo di gestione deve avere la responsabilità ultima e generale dell'impresa di investimento e definisce, sorveglia e risponde dell'applicazione dei dispositivi di governance di cui, in particolare, agli articoli 26, 28 e 29 della direttiva (UE) 2019/2034, all'interno dell'impresa di investimento che assicurino una gestione efficace e prudente della stessa.
23. I compiti dell'organo di gestione dovrebbero essere definiti con chiarezza, operando una distinzione tra i compiti della funzione di gestione (esecutiva) e quelli della funzione di supervisione strategica (non esecutiva). Le responsabilità e i compiti dell'organo di gestione dovrebbero essere descritti in un documento scritto e debitamente approvati dall'organo di gestione stesso. Tutti i membri dell'organo di gestione dovrebbero essere pienamente consapevoli della sua struttura e delle sue responsabilità nonché della suddivisione dei compiti tra le diverse funzioni dell'organo di gestione e dei suoi comitati, laddove appropriato.
24. L'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dovrebbe interagire in modo efficace con l'organo di gestione nella sua funzione di gestione. Ciascuna funzione dovrebbe fornire all'altra informazioni sufficienti per permettere a entrambe di svolgere i rispettivi ruoli. Al fine di conseguire un sistema appropriato di equilibrio dei poteri, il processo decisionale dell'organo di gestione non dovrebbe essere dominato da un singolo membro o da un gruppo ristretto dei suoi membri.

25. Fatti salvi i compiti e le responsabilità assegnati all'organo di gestione a norma della direttiva 2014/65/UE, le responsabilità dell'organo di gestione dovrebbero includere la definizione, l'approvazione e la sorveglianza dell'attuazione di quanto segue:

- a. la strategia aziendale complessiva e le politiche chiave dell'impresa di investimento nell'ambito del quadro giuridico e regolamentare applicabile, tenendo conto degli interessi finanziari e della solvibilità di lungo periodo dell'impresa di investimento;
- b. la strategia globale in materia di rischio, inclusi la propensione al rischio e il quadro di gestione dei rischi dell'impresa di investimento, tra cui politiche e procedure adeguate, tenendo conto del contesto macroeconomico e del ciclo economico dell'impresa di investimento e delle misure volte a garantire che l'organo di gestione dedichi tempo sufficiente alle questioni legate alla gestione del rischio; una governance interna adeguata ed efficace e un quadro di controllo interno che includa una chiara struttura organizzativa e meccanismi di controllo interno efficienti. Tali meccanismi dovrebbero includere una funzione di conformità permanente ed efficace e, ove opportuno e proporzionato conformemente al titolo I, funzioni di gestione interna del rischio e di audit interno che dispongano di sufficiente autorità, levatura e risorse per svolgere le loro funzioni in modo indipendente e garantire il rispetto degli obblighi normativi applicabili nel contesto della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché obiettivi per la gestione della liquidità dell'impresa di investimento;
- c. una politica di remunerazione che sia in linea con i principi stabiliti agli articoli 26 e da 30 a 33 della direttiva (UE) 2019/2034 e negli orientamenti dell'ABE su sane politiche di remunerazione ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034 <sup>(7)</sup>;
- d. dispositivi volti a garantire che le valutazioni di idoneità, individuali e collettive, dell'organo di gestione siano svolte in modo efficace, che la composizione e la pianificazione della successione dell'organo di gestione siano appropriate e che l'organo di gestione svolga le proprie funzioni in modo efficace <sup>(8)</sup>;
- e. un processo di selezione e di valutazione di idoneità per il personale che riveste ruoli chiave <sup>(9)</sup>;
- f. dispositivi volti a garantire il funzionamento interno di ciascun comitato dell'organo di gestione, laddove istituito, che stabiliscano nel dettaglio:
  - i. il ruolo, la composizione e i compiti di ciascuno di essi,

---

<sup>(7)</sup> Orientamenti dell'ABE su sane politiche di remunerazione ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034.

<sup>(8)</sup> Cfr. anche gli orientamenti congiunti dell'ESMA e dell'ABE sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave.

<sup>(9)</sup> Cfr. anche gli orientamenti congiunti dell'ESMA e dell'ABE sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave.

- ii. adeguati flussi di informazioni, inclusa la documentazione relativa alle raccomandazioni e alle conclusioni, e le linee di segnalazione tra ciascun comitato e l'organo di gestione, le autorità competenti e altre parti;
  - g. una cultura del rischio in linea con la sezione 8 dei presenti orientamenti, che affronti la consapevolezza del rischio da parte dell'impresa di investimento e il comportamento relativo all'assunzione del rischio;
  - h. una cultura e valori aziendali in linea con la sezione 9, che promuovano il comportamento responsabile ed etico, inclusi un codice di condotta o uno strumento equivalente;
  - i. una politica in materia di conflitti di interesse a livello dell'impresa di investimento, in linea con la sezione 10 e, per il personale, in linea con la sezione 11; e
  - j. dispositivi volti a garantire l'integrità dei sistemi di contabilità e di rendicontazione finanziaria, compresi i controlli finanziari e operativi e il rispetto delle disposizioni legislative e delle norme pertinenti.
26. Nel fissare, approvare e sorvegliare l'attuazione degli aspetti elencati al paragrafo 25, l'organo di gestione dovrebbe mirare ad assicurare un modello di business e dispositivi di governance, oltre a un quadro di gestione dei rischi, che tengano conto dei rischi a cui le imprese di investimento sono o potrebbero essere esposte o dei rischi che esse comportano o possono comportare per altri <sup>(10)</sup>. Nel prendere in considerazione tutti i rischi a cui sono esposte, le imprese di investimento dovrebbero tenere conto di tutti i fattori di rischio pertinenti, compresi quelli ambientali, sociali e di governance. Le imprese di investimento dovrebbero tenere presente che questi ultimi possono condizionare i rispettivi rischi prudenziali <sup>(11)</sup>. Tali fattori di rischio ESG comprendono, ad esempio, i rischi legali nell'ambito del diritto contrattuale o del lavoro, i rischi relativi a potenziali violazioni dei diritti umani o altri fattori di rischio ESG che possono influenzare il paese dove è stabilito un prestatore di servizi e la sua capacità di fornire i livelli di servizio concordati.
27. L'organo di gestione dovrebbe sorvegliare il processo di informativa e le comunicazioni con le parti interessate esterne e le autorità competenti.
28. Tutti i membri dell'organo di gestione dovrebbero essere informati dell'attività generale, della situazione finanziaria e di rischio dell'impresa di investimento, alla luce della situazione economica, nonché delle decisioni prese che si ripercuotono significativamente sull'attività dell'impresa di investimento.

---

<sup>(10)</sup> Cfr. l'articolo 26 della direttiva (UE) 2019/2034.

<sup>(11)</sup> Cfr. il documento di discussione dell'ABE sulla gestione e sulla supervisione dei rischi ambientali, sociali e di governance pubblicata ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 8, della direttiva sui requisiti patrimoniali per una descrizione dell'interpretazione dei rischi ambientali, sociali e di governance da parte dell'ABE, dei canali di trasmissione e delle raccomandazioni relative a dispositivi, processi, meccanismi e strategie che gli enti devono attuare per individuare, valutare e gestire i rischi ambientali, sociali e di governance.

29. Un membro dell'organo di gestione può essere responsabile di una funzione di controllo interno, come indicato al titolo V, sezione 18.1, a condizione che al membro non siano stati conferiti altri mandati che comprometterebbero le sue attività di controllo interno e l'indipendenza della funzione di controllo interno.
30. L'organo di gestione dovrebbe monitorare, riesaminare periodicamente e risolvere eventuali carenze individuate nell'ambito dell'attuazione dei processi, delle strategie e delle politiche relative alle responsabilità di cui ai paragrafi 25 e 26. Il quadro di governance interna e la relativa attuazione dovrebbero essere rivisti e aggiornati periodicamente, sulla base del principio di proporzionalità, come chiarito ulteriormente al titolo I. Qualora l'impresa di investimento sia interessata da cambiamenti sostanziali, dovrebbe essere svolta una revisione dettagliata.
31. Se le imprese di investimento sono persone giuridiche gestite da un'unica persona fisica conformemente alle loro norme costitutive e alla legislazione nazionale, i riferimenti contenuti nei presenti orientamenti in relazione a un organo di gestione dovrebbero essere intesi come riferimenti all'unica persona responsabile dell'attuazione di dispositivi alternativi per garantire la gestione sana e prudente di tale impresa di investimento e l'adeguata considerazione dei dispositivi di governance interna.

## 2 Funzione di gestione dell'organo di gestione

32. Nella sua funzione di gestione l'organo di gestione dovrebbe impegnarsi attivamente nell'ambito dell'attività di un'impresa di investimento e prendere decisioni su basi solide e con cognizione di causa.
33. Nella sua funzione di gestione l'organo di gestione dovrebbe essere responsabile dell'attuazione delle strategie stabilite dall'organo di gestione e discutere regolarmente dell'attuazione e dell'idoneità di tali strategie con l'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica. L'attuazione operativa può essere di competenza della dirigenza dell'impresa di investimento.
34. Nella sua funzione di gestione l'organo di gestione dovrebbe contestare in modo costruttivo e rivedere in modo critico le proposte, le motivazioni e le informazioni ricevute all'atto di formulare giudizi e prendere decisioni. Nella sua funzione di gestione l'organo di gestione dovrebbe riferire in maniera esaustiva all'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica, informarlo regolarmente e, laddove necessario, in modo tempestivo, in merito agli elementi pertinenti alla valutazione di una situazione, dei rischi e degli sviluppi che si ripercuotono o che possono ripercuotersi sull'impresa di investimento, ad esempio le decisioni sostanziali sulle attività e sui rischi assunti, la valutazione del contesto economico e operativo dell'impresa di investimento, della sua liquidità e della solidità della base di capitale nonché l'analisi delle sue esposizioni a rischi sostanziali.

35. Fatto salvo il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 in materia di lotta al riciclaggio nella legislazione nazionale, l'organo di gestione dovrebbe identificare uno dei propri membri in linea con quanto prescritto all'articolo 46, paragrafo 4, di detta direttiva, conferendogli la responsabilità di attuare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva, comprese le corrispondenti politiche e procedure in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo in seno all'ente e a livello dell'organo di gestione.

### 3 Funzione di supervisione strategica dell'organo di gestione

36. Il ruolo dei membri dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dovrebbe includere il monitoraggio e una contestazione costruttiva della strategia dell'impresa di investimento.
37. Fatto salvo il diritto nazionale, nella sua funzione di supervisione strategica l'organo di gestione dovrebbe essere costituito da membri indipendenti come indicato alla sezione 9.3 degli orientamenti congiunti dell'ESMA e dell'ABE sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai sensi delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE.
38. Fatte salve le responsabilità attribuite a norma del diritto societario nazionale applicabile, nella sua funzione di supervisione strategica l'organo di gestione dovrebbe:
- a. sorvegliare e monitorare il processo decisionale e le azioni dell'organo di gestione nella sua funzione di gestione, nonché provvedere a una sorveglianza efficace dello stesso, inclusi il monitoraggio e l'analisi del suo rendimento individuale e collettivo e dell'attuazione della strategia e degli obiettivi dell'impresa di investimento;
  - b. contestare in modo costruttivo e rivedere in modo critico le proposte e le informazioni fornite dai membri dell'organo di gestione nella sua funzione di gestione, nonché le sue decisioni;
  - c. adempiere adeguatamente ai compiti e al ruolo del comitato dei rischi e del comitato per le remunerazioni, laddove tali comitati non siano stati istituiti;
  - d. garantire e valutare periodicamente l'efficacia del quadro di governance interna dell'impresa di investimento e adottare le misure appropriate per far fronte a eventuali carenze individuate;
  - e. sorvegliare e monitorare la coerente attuazione degli obiettivi strategici, della struttura organizzativa e della strategia in materia di rischio dell'impresa di investimento, la sua propensione al rischio e il quadro di gestione dei rischi, nonché di altre politiche (ad es. la politica di remunerazione) e del quadro per l'informativa;

- f. monitorare la coerente attuazione della cultura del rischio dell'impresa di investimento;
- g. sorvegliare l'attuazione e la tenuta di un codice di condotta o equivalente e di politiche efficaci per individuare, gestire e mitigare conflitti di interesse reali o potenziali;
- h. sorvegliare l'integrità delle informazioni e delle relazioni finanziarie e il quadro di controllo interno, incluso un solido ed efficace quadro di gestione dei rischi;
- i. garantire che i responsabili delle funzioni di controllo interno siano in grado di agire in modo indipendente e che, a prescindere dalla responsabilità di informare altri organi interni, linee o unità di business, possano sollevare problematiche e avvertire direttamente l'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica, laddove necessario, nel caso in cui evoluzioni sfavorevoli del rischio si ripercuotano o possano ripercuotersi sull'impresa di investimento;
- j. monitorare l'attuazione del piano di audit interno, dopo il previo coinvolgimento del comitato dei rischi, laddove istituito.

#### 4 Ruolo del presidente dell'organo di gestione

- 39. Il presidente dell'organo di gestione dovrebbe guidare tale organo, contribuire a un efficiente flusso di informazioni all'interno dell'organo di gestione e tra l'organo di gestione e i comitati dello stesso, laddove istituiti, ed essere responsabile del suo efficace funzionamento globale.
- 40. Il presidente dovrebbe incoraggiare e promuovere discussioni aperte e critiche e garantire che pareri dissenzienti possano essere espressi e discussi nell'ambito del processo decisionale.
- 41. Se al presidente è consentita l'assunzione di compiti esecutivi, l'impresa di investimento dovrebbe adottare misure atte a mitigare eventuali ripercussioni negative sull'equilibrio dei poteri dell'impresa di investimento (ad es. nominando un membro capofila o un membro indipendente di grado elevato del consiglio di amministrazione o disponendo di un ampio numero di membri non esecutivi all'interno dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica). Il presidente dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica di un'impresa di investimento non deve esercitare simultaneamente le funzioni di amministratore delegato in seno alla stessa impresa di investimento, a meno che non sia giustificato dall'impresa di investimento e autorizzato dalle autorità competenti.
- 42. Il presidente dovrebbe stabilire gli ordini del giorno delle riunioni e garantire che le questioni strategiche siano discusse in via prioritaria. Il presidente dovrebbe garantire che le decisioni dell'organo di gestione siano prese su basi solide e con cognizione di causa e che i documenti e le informazioni siano ricevuti con sufficiente anticipo rispetto alla riunione.
- 43. Il presidente dell'organo di gestione dovrebbe favorire una ripartizione chiara dei compiti tra i membri dell'organo di gestione e l'esistenza di un efficiente flusso di informazioni tra gli

stessi, al fine di consentire ai membri dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica di contribuire in modo costruttivo alle discussioni e di votare con coscienza e conoscenza.

## 5 Comitati dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica

### 5.1 Istituzione di comitati

44. Conformemente all'articolo 28 della direttiva (UE) 2019/2034 e salvo altrimenti disposto dal diritto nazionale <sup>(12)</sup>, le imprese di investimento, ove il valore delle attività in bilancio e fuori bilancio sia in media superiore a 100 milioni di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l'esercizio finanziario in questione, devono costituire comitati dei rischi e remunerazione incaricati di fornire consulenza all'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e di preparare le decisioni che saranno adottate da tale organo.
45. Qualora non sia istituito un comitato dei rischi, i riferimenti a tale comitato contenuti nei presenti orientamenti dovrebbero essere intesi come riferimenti all'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica.
46. Le imprese di investimento, alla luce dei criteri menzionati al titolo I dei presenti orientamenti, possono istituire altri comitati (ad es., il comitato per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo, il comitato per l'etica, il comitato per la condotta e il comitato per la conformità).
47. Le imprese di investimento dovrebbero garantire una chiara ripartizione e distribuzione dei doveri e dei compiti tra i comitati specializzati dell'organo di gestione. Ogni comitato dovrebbe avere un mandato documentato, che includa la relativa sfera di competenza, attribuito dall'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e stabilire procedure di lavoro adeguate.
48. I comitati dovrebbero coadiuvare la funzione di supervisione strategica in aree specifiche e favorire lo sviluppo e l'attuazione di un sano quadro di governance interna. La delega ai comitati non dovrebbe esimere in alcun modo l'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dall'adempiere collettivamente ai propri compiti e alle proprie responsabilità.

### 5.2 Composizione dei comitati <sup>(13)</sup>

---

<sup>(12)</sup> L'articolo 28 della direttiva (UE) 2019/2034 impone alle imprese di investimento che non soddisfano i criteri di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera a), di istituire un comitato dei rischi composto da membri dell'organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive nell'impresa di investimento interessata.

<sup>(13)</sup> Questa sezione dovrebbe essere letta unitamente agli orientamenti congiunti dell'ESMA e dell'ABE sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai sensi delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE.

49. Tutti i comitati dovrebbero essere presieduti da un membro non esecutivo dell'organo di gestione, in grado di esercitare un giudizio obiettivo.
50. I membri indipendenti <sup>(14)</sup> dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dovrebbero essere attivamente coinvolti nei comitati.
51. Qualora debbano essere istituiti conformemente alla direttiva (UE) 2019/2034 o al diritto nazionale, i comitati dovrebbero essere composti, come principio generale, di almeno tre membri e avere almeno un membro indipendente, tenendo conto dei criteri di cui al titolo I dei presenti orientamenti e degli orientamenti congiunti dell'ESMA e dell'ABE sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave. Qualora nell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica non vi sia un numero sufficiente di membri per garantire una composizione solida dei comitati come indicato nella presente sezione, i compiti del comitato possono essere delegati a un membro dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica, che è assistito, ove opportuno, dal personale. I comitati possono essere composti dallo stesso gruppo di membri, tenendo conto dei criteri di cui al titolo I e del numero di membri indipendenti dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica, unitamente all'esperienza, alle conoscenze e alle competenze specifiche richieste individualmente o collettivamente per i comitati. La motivazione della composizione dei comitati dovrebbe essere documentata.
52. Il comitato dei rischi dovrebbe essere composto da membri non esecutivi dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dell'impresa di investimento in questione. Il comitato per le remunerazioni dovrebbe essere composto conformemente alla sezione 2.3 degli orientamenti dell'ABE su sane politiche di remunerazione <sup>(15)</sup>.
53. Il comitato dei rischi dovrebbe essere presieduto, ove possibile, da un membro indipendente. I membri del comitato dei rischi dovrebbero possedere, a livello individuale e collettivo, conoscenze, capacità e competenze adeguate in merito, rispettivamente, al processo di selezione e ai requisiti di adeguatezza, nonché alle prassi di gestione del rischio e di controllo. In tutte le imprese di investimento, la presidenza del comitato dei rischi non dovrebbe coincidere, ove possibile, né con la presidenza dell'organo di gestione né con la presidenza di qualsiasi altro comitato.

### 5.3 Processi dei comitati

54. I comitati dovrebbero informare regolarmente l'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica.
55. I comitati dovrebbero interagire tra loro, ove opportuno. Fatto salvo il punto 51, tale interazione potrebbe assumere la forma di partecipazione incrociata, in modo tale che il presidente o un membro di un comitato possa essere anche membro di un altro comitato.

---

<sup>(14)</sup> Come definito nella sezione 9.3 degli orientamenti congiunti dell'ESMA e dell'ABE sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai sensi delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE.

<sup>(15)</sup> Orientamenti dell'ABE su sane politiche di remunerazione ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/2034.

56. I membri dei comitati dovrebbero impegnarsi in discussioni aperte e con spirito critico, durante le quali i pareri dissenzienti siano discussi in modo costruttivo.
57. I comitati dovrebbero documentare gli ordini del giorno delle rispettive riunioni nonché i relativi risultati e conclusioni principali.
58. Il comitato dei rischi dovrebbe quantomeno:
- a. avere accesso a tutte le informazioni e a tutti i dati pertinenti necessari allo svolgimento del loro ruolo, incluse le informazioni e i dati provenienti da funzioni societarie e di controllo pertinenti (ad es. di tipo legale, finanziario, quelli relativi a risorse umane, informatica, audit interno, rischi e conformità, incluse informazioni sulla conformità ai requisiti in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e informazioni aggregate su segnalazioni di operazioni sospette e fattori di rischio legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo);
  - b. ricevere periodicamente relazioni, informazioni ad hoc, comunicazioni e pareri da parte dei responsabili delle funzioni di controllo interno, relativamente al profilo di rischio corrente dell'impresa di investimento, alla sua cultura del rischio e ai suoi limiti in tale ambito, nonché in merito a ogni violazione sostanziale <sup>(16)</sup> che possa verificarsi, corredati di informazioni dettagliate e raccomandazioni sulle misure correttive adottate, da adottare o consigliare per farvi fronte; riesaminare su base periodica e prendere decisioni per quanto concerne contenuto, formato e frequenza delle informazioni sul rischio da comunicare loro; e
  - c. laddove necessario, garantire l'adeguato coinvolgimento delle funzioni di controllo interno e di altre funzioni pertinenti (risorse umane, affari giuridici e finanze) nelle loro rispettive aree di competenza e/o consultare un esperto esterno per un parere.

## 5.4 Ruolo del comitato dei rischi

59. Se istituito, il comitato dei rischi dovrebbe quantomeno:
- a. fornire consulenza e assistenza all'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica relativamente al monitoraggio della strategia in materia di rischio e della propensione al rischio generali dell'impresa di investimento, sia correnti che future, e assistere l'organo di gestione nella sorveglianza dell'attuazione di tale strategia, per garantire che siano in linea con gli obiettivi aziendali, la cultura societaria e i valori dell'impresa di investimento;

---

<sup>(16)</sup> Per quanto riguarda le violazioni gravi nel settore del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, cfr. anche agli orientamenti da emanare ai sensi dell'articolo 117, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE, che precisano le modalità di collaborazione e scambio di informazioni tra le autorità di cui al paragrafo 5 di detto articolo, in particolare in relazione ai gruppi transfrontalieri e all'individuazione di gravi violazioni delle norme antiriciclaggio.

- b. fornire assistenza all'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica nel sorvegliare l'attuazione della strategia in materia di rischio dell'impresa di investimento e la determinazione dei limiti corrispondenti;
  - c. sorvegliare l'attuazione delle strategie per la gestione del capitale e della liquidità, nonché per tutti gli altri rischi pertinenti di un'impresa di investimento, quali i rischi per i clienti, i rischi di mercato, i rischi per le imprese, i rischi operativi (inclusi i rischi legali e informatici) e i rischi reputazionali, al fine di valutare la loro idoneità rispetto alla strategia in materia di rischio e alla propensione al rischio approvate;
  - d. fornire all'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica le raccomandazioni per gli adeguamenti necessari alla strategia in materia di rischio risultanti, fra le altre cose, da modifiche al modello di business dell'impresa di investimento, sviluppi di mercato o raccomandazioni formulate dalla funzione di gestione dei rischi;
  - e. fornire pareri sulla nomina di consulenti esterni che la funzione di supervisione strategica può decidere di impiegare per ottenere pareri o assistenza;
  - f. riesaminare alcuni possibili scenari, inclusi gli scenari di stress, per valutare in che modo il profilo di rischio dell'impresa di investimento reagirebbe a eventi esterni e interni;
  - g. sorvegliare l'allineamento tra tutti gli strumenti e i servizi finanziari rilevanti offerti ai clienti, il modello di business e la strategia in materia di rischio dell'impresa di investimento. Il comitato dei rischi, ove istituito, dovrebbe valutare i rischi associati agli strumenti e ai servizi finanziari offerti e tenere conto dell'allineamento tra i prezzi attribuiti a tali prodotti e servizi e i profitti ricavati dagli stessi; e
  - h. valutare le raccomandazioni dei revisori interni o esterni e dare seguito all'attuazione appropriata delle misure adottate.
60. Il comitato dei rischi dovrebbe collaborare con gli altri comitati, le cui attività possono ripercuotersi sulla strategia in materia di rischio (ad es. il comitato per le remunerazioni, ove istituito) e comunicare regolarmente con le funzioni di controllo interno dell'impresa di investimento, in particolare con la funzione di gestione dei rischi.

## Titolo III. Quadro di governance

### 6 Quadro e struttura a livello organizzativo

#### 6.1 Quadro organizzativo

61. L'organo di gestione di un'impresa di investimento dovrebbe garantire una struttura organizzativa e operativa adeguata e trasparente per tale impresa di investimento nonché

predisporre una descrizione scritta. La struttura dovrebbe promuovere e dimostrare la gestione efficace e prudente di un'impresa di investimento a livello individuale e consolidato.

62. L'organo di gestione dovrebbe garantire che le funzioni di controllo interno dispongano delle risorse finanziarie e umane adeguate nonché dei poteri necessari per esercitare il proprio ruolo in modo efficace. Come minimo, la funzione di conformità dovrebbe operare in modo indipendente, il che include un'adeguata separazione delle funzioni. Le linee di segnalazione e la ripartizione delle responsabilità, in particolare fra il personale che riveste ruoli chiave, all'interno di un'impresa di investimento dovrebbero essere chiare, ben definite, coerenti, applicabili e debitamente documentate. La documentazione dovrebbe essere aggiornata, secondo le esigenze.
63. La struttura dell'impresa di investimento non dovrebbe costituire un ostacolo alla capacità dell'organo di gestione di sorvegliare e gestire in modo efficace i rischi per l'impresa di investimento o per il gruppo oppure alla capacità dell'autorità competente di supervisionare l'impresa di investimento in modo efficace.
64. L'organo di gestione dovrebbe valutare se e in che modo eventuali modifiche sostanziali della struttura del gruppo (ad es. l'istituzione di nuove filiazioni, le fusioni e le acquisizioni, la vendita o la liquidazione di parti del gruppo o sviluppi esterni) incidano sulla solidità del quadro organizzativo dell'impresa di investimento. Se vengono individuate delle carenze, l'organo di gestione dovrebbe intervenire rapidamente attuando le necessarie misure correttive.

## 6.2 Conoscere la propria struttura

65. L'organo di gestione dovrebbe conoscere e comprendere pienamente la struttura giuridica, organizzativa e operativa dell'impresa di investimento (c.d. «*know your structure*») e garantire che essa sia in linea con la strategia aziendale, la strategia in materia di rischio e la propensione al rischio che l'impresa di investimento stessa ha approvato e che sia inclusa nel suo quadro di gestione dei rischi.
66. L'organo di gestione dovrebbe anche rispondere dell'approvazione di strategie e politiche sane per l'istituzione di nuove strutture. Qualora un'impresa di investimento crei molte entità giuridiche all'interno del proprio gruppo, il loro numero e, in modo particolare, i legami e le operazioni che intercorrono tra loro non dovrebbero costituire un problema per la definizione della governance interna dell'impresa di investimento né per l'efficace gestione e sorveglianza dei rischi del gruppo nel suo complesso. L'organo di gestione dovrebbe garantire che la struttura di un'impresa di investimento e, laddove applicabile, le strutture all'interno di un gruppo, tenuto conto dei criteri specificati alla sezione 7, siano chiare, efficienti e trasparenti per il personale, gli azionisti e le altre parti interessate dell'impresa di investimento, nonché per l'autorità competente.

67. L'organo di gestione dovrebbe dirigere la struttura dell'impresa di investimento, guidarne l'evoluzione e far fronte ai relativi limiti, oltre a garantire che la struttura sia giustificata ed efficiente e non presenti un grado di complessità eccessivo o non appropriato.
68. L'organo di gestione di un'impresa madre nell'Unione dovrebbe capire non soltanto la struttura giuridica, organizzativa e operativa del gruppo, ma anche il fine e le attività delle diverse entità nonché i legami e le relazioni tra queste ultime. Ciò include la comprensione dei rischi operativi specifici del gruppo, delle esposizioni infragruppo e di come i profili di finanziamento, capitale, liquidità e rischio del gruppo potrebbero esserne influenzati in condizioni normali e in circostanze avverse. L'organo di gestione dovrebbe garantire che l'impresa di investimento madre sia in grado di fornire informazioni sul gruppo in maniera tempestiva, relativamente al tipo, alle caratteristiche, all'organigramma, all'assetto proprietario e alle attività di ciascuna entità giuridica, e che le imprese di investimento all'interno del gruppo rispettino tutti gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza su base individuale e consolidata.
69. L'organo di gestione di un'impresa madre nell'Unione dovrebbe garantire che le diverse entità del gruppo (inclusa l'impresa madre nell'Unione stessa) ricevano informazioni sufficienti per capire bene gli obiettivi, le strategie e il profilo di rischio del gruppo in termini generali e come l'entità del gruppo interessata sia incorporata nella struttura e nel funzionamento operativo del gruppo. Tali informazioni e le eventuali revisioni dovrebbero essere documentate e rese disponibili alle funzioni pertinenti interessate, fra cui l'organo di gestione, le linee di business e le funzioni di controllo interno. I membri dell'organo di gestione di un'impresa madre nell'Unione dovrebbero tenersi informati riguardo ai rischi posti dalla struttura del gruppo, prendendo in considerazione i criteri indicati alla sezione 7 degli orientamenti. Ciò include il ricevimento di:
- a. informazioni sui principali fattori di rischio;
  - b. relazioni periodiche che valutino la struttura generale dell'impresa di investimento e la conformità delle attività delle singole entità alla strategia approvata all'interno dell'intero gruppo; e
  - c. relazioni periodiche su argomenti per i quali il quadro normativo richiede conformità a livello individuale e consolidato.

### 6.3 Strutture complesse e attività non standard o non trasparenti

70. Le imprese di investimento dovrebbero evitare di istituire strutture complesse e potenzialmente non trasparenti. Le imprese di investimento dovrebbero tener conto, nel loro processo decisionale, dei risultati della valutazione dei rischi effettuata allo scopo di valutare se tali strutture possano essere utilizzate a fini di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o

altri reati finanziari, nonché dei rispettivi controlli e del quadro normativo in vigore <sup>(17)</sup>. A tal fine, le imprese di investimento dovrebbero tenere conto, come minimo:

- a. della misura in cui il paese nel quale sarà istituita la struttura rispetta effettivamente le norme dell'UE e internazionali in materia di trasparenza fiscale, contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo <sup>(18)</sup>;
  - b. della misura in cui la struttura serve un evidente obiettivo economico e lecito;
  - c. della misura in cui la struttura potrebbe essere utilizzata per nascondere l'identità del titolare effettivo;
  - d. della misura in cui la richiesta del cliente che porta alla possibile istituzione di una struttura sollevi preoccupazioni;
  - e. se la struttura possa impedire la sorveglianza appropriata da parte dell'organo di gestione dell'impresa di investimento o la capacità dell'impresa di investimento di gestire il rischio correlato;
  - f. se la struttura ponga ostacoli a un'efficace vigilanza da parte delle autorità competenti.
71. In ogni caso, le imprese di investimento non dovrebbero istituire strutture poco chiare o inutilmente complesse che non abbiano una chiara motivazione economica o un obiettivo lecito, o strutture che potrebbero far pensare che siano state create per un obiettivo legato a reati finanziari.
72. Nell'istituzione di tali strutture, l'organo di gestione dovrebbe comprenderne le caratteristiche, l'obiettivo e i rischi specifici a queste associate, e garantire che le funzioni di controllo interno siano adeguatamente coinvolte. Tali strutture dovrebbero essere approvate e mantenute soltanto quando il loro obiettivo è stato definito e compreso in modo chiaro e quando l'organo di gestione abbia accertato che tutti i rischi sostanziali, inclusi i rischi reputazionali, siano stati individuati, che tutti i rischi possano essere gestiti in modo efficace e debitamente comunicati, e che venga garantita una sorveglianza efficace. Quanto più complessa e poco chiara è la struttura organizzativa e operativa, tanto più elevati sono i rischi e tanto più intensa dovrebbe essere la sorveglianza della struttura.

---

<sup>(17)</sup> Per ulteriori dettagli sulla valutazione del rischio paese e del rischio associato a singoli prodotti e clienti, le imprese di investimento dovrebbero fare riferimento anche agli orientamenti congiunti sui fattori di rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo (EBA GL JC/2017/37) attualmente in fase di revisione.

<sup>(18)</sup> Cfr. regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi: <https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-e-money/rtis-on-the-implementation-of-group-wide-aml/cft-policies-in-third-countries>

73. Le imprese di investimento dovrebbero documentare le loro decisioni ed essere in grado di giustificarle alle autorità competenti.
74. L'organo di gestione dovrebbe garantire che siano adottate opportune misure per evitare o mitigare i rischi di attività all'interno di tali strutture. Ciò include la garanzia che:
- a. l'impresa di investimento disponga di politiche e procedure adeguate e di processi documentati (ad es. limiti applicabili e flussi d'informazione) per la valutazione, la conformità, l'approvazione e la gestione dei rischi di tali attività, tenendo conto delle conseguenze per la struttura organizzativa e operativa del gruppo, del suo profilo di rischio e del relativo rischio reputazionale;
  - b. le informazioni relative a tali attività e ai rischi associati siano accessibili da parte dell'impresa madre nell'Unione e dei revisori contabili interni ed esterni e vengano comunicate all'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione; e
  - c. l'impresa di investimento valuti periodicamente la continua necessità di mantenere tali strutture.
75. Tali strutture e attività, inclusa la rispettiva conformità alla legislazione e alle norme professionali, essere soggette a revisione periodica. Laddove sia istituita una funzione di audit interno, essa dovrebbe effettuare la revisione secondo un metodo basato sul rischio.
76. Le imprese di investimento dovrebbero adottare efficaci misure di gestione dei rischi quando svolgono attività non standard o non trasparenti per i clienti (ad es. assistenza ai clienti per istituire società veicolo in paesi *offshore*, sviluppo di strutture complesse, finanziamento di transazioni per queste ultime o prestazione di servizi fiduciari) che pongono analoghe sfide di governance interna e creano significativi rischi operativi e reputazionali. In particolare, le imprese di investimento dovrebbero analizzare il motivo per cui un cliente intende istituire una determinata struttura.

## 7 Quadro organizzativo in un contesto di gruppo

77. A norma dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2019/2034 e dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033, e a meno che le autorità competenti non applichino l'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese madri nell'Unione e le loro filiazioni soggette alla direttiva (UE) 2019/2034 dovrebbero garantire che i dispositivi, i processi e i meccanismi di governance siano coerenti e ben integrati su base consolidata. A tal fine, le imprese e le filiazioni rientranti nell'ambito del consolidamento prudenziale dovrebbero attuare nelle loro filiazioni non soggette alla direttiva (UE) 2019/2034, comprese quelle stabilite in paesi terzi, tra cui centri finanziari offshore, dispositivi, processi e meccanismi tali da garantire solidi dispositivi di governance su base consolidata. Le funzioni competenti all'interno dell'impresa madre nell'Unione e delle sue filiazioni dovrebbero interagire e scambiare dati e informazioni, a seconda dei casi. I dispositivi, i processi e i meccanismi di governance dovrebbero garantire

che l'impresa madre nell'Unione disponga di dati e informazioni sufficienti e sia in grado di valutare il profilo di rischio del gruppo, come specificato nella sezione 6.2.

78. L'organo di gestione di una filiazione soggetta alla direttiva (UE) 2019/2034 dovrebbe adottare e attuare a livello individuale le politiche di governance del gruppo, stabilite a livello consolidato, in modo da rispettare tutti gli obblighi specifici in conformità del diritto dell'UE e nazionale.
79. Al livello consolidato, l'impresa madre nell'Unione dovrebbe garantire l'osservanza delle politiche in materia di governance e del quadro di controllo interno del gruppo di cui al titolo V da parte di tutte le imprese di investimento e delle altre entità rientranti nell'ambito del consolidamento prudenziale, incluse le loro filiazioni non soggette alla direttiva (UE) 2019/2034. Nell'applicare le politiche in materia di governance, l'impresa madre nell'Unione dovrebbe garantire la presenza di solidi dispositivi di governance per ciascuna filiazione e prendere in considerazione dispositivi, processi e meccanismi specifici in cui le attività siano organizzate non in entità giuridiche separate, ma all'interno di una matrice di linee di business che includa entità giuridiche multiple.
80. Un'impresa madre nell'Unione dovrebbe prendere in considerazione gli interessi di tutte le sue filiazioni e i modi in cui le strategie e le politiche contribuiscono agli interessi di ciascuna filiazione, nonché gli interessi del gruppo nel suo insieme sul lungo termine.
81. Un'impresa madre nell'Unione e le sue filiazioni dovrebbero garantire che le imprese di investimento e le entità all'interno del gruppo rispettino tutti gli obblighi normativi specifici in ciascun paese interessato.
82. L'impresa madre nell'Unione dovrebbe garantire che le filiazioni istituite nei paesi terzi e rientranti nell'ambito del consolidamento prudenziale abbiano messo in atto dispositivi, processi e meccanismi di governance compatibili con le politiche di governance del gruppo e che rispettino le prescrizioni degli articoli da 25 a 32 della direttiva (UE) 2019/2034 e le indicazioni dei presenti orientamenti, purché ciò non contravvenga alle leggi del paese terzo.
83. Gli obblighi in materia di governance di cui alla direttiva (UE) 2019/2034 e quanto previsto dai presenti orientamenti si applicano alle imprese di investimento indipendentemente dal fatto che siano o meno filiazioni di un'impresa madre in un paese terzo. Qualora una filiazione nell'Unione europea di un'impresa madre stabilita in un paese terzo sia un'impresa madre nell'Unione, l'ambito del consolidamento prudenziale nell'UE non comprende il livello dell'impresa d'investimento madre ubicata nel paese terzo e altre filiazioni dirette di tale impresa madre. L'impresa madre nell'Unione dovrebbe assicurare che la politica di governance a livello di gruppo dell'impresa di investimento madre in un paese terzo sia presa in considerazione nell'ambito della propria politica di governance, nella misura in cui ciò non sia contrario agli obblighi stabiliti sulla base del diritto pertinente dell'Unione europea, fra cui la direttiva (UE) 2019/2034 e le ulteriori specificazioni contenute nei presenti orientamenti.

84. Nell'istituire politiche e nel documentare dispositivi di governance, le imprese di investimento dovrebbero tenere conto degli aspetti elencati nell'allegato I. Benché le politiche e la documentazione possano essere incluse in documenti distinti, le imprese di investimento dovrebbero considerare la possibilità di combinarle o di fare riferimento alle stesse in un unico documento sul quadro di governance.

## Titolo IV. Cultura del rischio e condotta professionale

### 8 Cultura del rischio

85. Una cultura del rischio sana, diligente e coerente dovrebbe essere un elemento chiave nell'efficace gestione dei rischi da parte delle imprese di investimento e consentire a queste ultime di prendere decisioni adeguate con la debita informazione.
86. Le imprese di investimento dovrebbero sviluppare una cultura del rischio integrata ed estesa a tutta l'impresa di investimento, basata su una piena comprensione e su una visione olistica dei rischi a cui sono esposte, compresi i rischi per i clienti, i mercati, il rischio per l'impresa di investimento stessa e i rischi di liquidità, in particolare quelli che possono avere un impatto rilevante sul livello dei fondi propri disponibili o esaurirne il livello e sul modo in cui sono gestiti, tenendo conto della capacità di rischio e della propensione al rischio dell'impresa di investimento.
87. Le imprese di investimento dovrebbero sviluppare una cultura del rischio tramite politiche, comunicazione e formazione del personale riguardo alle attività, alla strategia e al profilo di rischio dell'impresa di investimento, e dovrebbero adattare la comunicazione e la formazione del personale per prendere in considerazione le responsabilità di quest'ultimo nell'assunzione e nella gestione dei rischi.
88. Il personale dovrebbe essere pienamente consapevole delle proprie responsabilità in merito alla gestione dei rischi. La gestione dei rischi non dovrebbe essere confinata agli esperti in materia di rischi o alle funzioni di controllo interno. Le unità operative, sotto la sorveglianza dell'organo di gestione, dovrebbero essere principalmente responsabili della gestione dei rischi su base quotidiana, in linea con le politiche, le procedure e i controlli dell'impresa di investimento, tenendo in considerazione la sua propensione al rischio e la sua capacità di rischio.
89. Una forte cultura del rischio dovrebbe anche prevedere, a titolo non esaustivo, quanto segue.
- a. Adozione di una linea dall'alto: l'organo di gestione dovrebbe essere responsabile della definizione e della comunicazione dei valori chiave e delle aspettative dell'impresa di investimento. Il comportamento dei suoi membri dovrebbe riflettere tali valori. La dirigenza dell'impresa di investimento, compreso il personale che riveste ruoli chiave, dovrebbe favorire la comunicazione interna dei valori fondamentali e delle aspettative al personale. Il personale dovrebbe agire in osservanza di tutte le leggi e i regolamenti applicabili e segnalare prontamente le situazioni non conformi osservate all'interno o

all'esterno dell'impresa di investimento (ad es. all'autorità competente mediante una procedura di denuncia di irregolarità o *whistleblowing*). L'organo di gestione dovrebbe continuamente promuovere, monitorare e valutare la cultura del rischio dell'impresa di investimento, considerare l'impatto di tale cultura sulla stabilità finanziaria, sul profilo di rischio e sulla solida governance dell'impresa di investimento, nonché apportare modifiche laddove necessario.

- b. Responsabilità: il personale pertinente di ogni livello dovrebbe conoscere e comprendere i valori fondamentali dell'impresa di investimento e, nella misura necessaria per il ruolo rivestito, la propensione al rischio e la capacità di rischio dell'impresa di investimento. Dovrebbe essere in grado di svolgere il proprio ruolo ed essere consapevole che sarà ritenuto responsabile delle proprie azioni riguardanti il comportamento relativo all'assunzione di rischi dell'impresa di investimento.
- c. Comunicazione e messa in discussione efficaci: una solida cultura del rischio dovrebbe promuovere un ambiente dove viga una comunicazione aperta e una messa in discussione efficace, in cui i processi decisionali incoraggino pareri ampiamente diversificati, consentano di testare le pratiche esistenti, stimolino un atteggiamento critico costruttivo fra il personale e promuovano un ambiente all'insegna di un impegno aperto e costruttivo nell'intera organizzazione.
- d. Incentivi: incentivi appropriati dovrebbero svolgere un ruolo chiave nell'allineamento del comportamento di assunzione del rischio con il profilo di rischio dell'impresa di investimento e il suo interesse a lungo termine <sup>(19)</sup>.

## 9 Valori aziendali e codice di condotta

- 90. L'organo di gestione dovrebbe sviluppare, adottare, rispettare e promuovere elevati standard etici e professionali, prendendo in considerazione le esigenze e le caratteristiche specifiche dell'impresa di investimento, e dovrebbe garantirne l'attuazione (mediante un codice di condotta o uno strumento analogo). Dovrebbe anche monitorare il rispetto di tali standard da parte del personale. Laddove applicabile, l'organo di gestione può adottare e attuare gli standard relativi al gruppo dell'impresa di investimento o gli standard comuni pubblicati da associazioni o altre organizzazioni pertinenti.
- 91. Le imprese di investimento dovrebbero garantire che il personale non sia oggetto di discriminazioni fondate sul genere, sulla razza, sul colore, sull'origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulla religione o sulle credenze, sulle opinioni politiche o di altra natura, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale.
- 92. Le politiche delle imprese di investimento dovrebbero essere neutrali rispetto al genere. Ciò comprende, tra l'altro, la remunerazione, le politiche di assunzione, lo sviluppo della carriera e i piani di successione, l'accesso alla formazione e la possibilità di candidarsi per i posti vacanti

---

<sup>(19)</sup> Cfr. anche gli orientamenti dell'ABE su sane politiche di remunerazione ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034.

interni. Gli enti dovrebbero garantire pari opportunità ( <sup>20</sup> ) a tutto il personale indipendentemente dal genere, anche per quanto riguarda le prospettive di carriera, e puntare a migliorare la rappresentanza del genere sottorappresentato nelle posizioni all'interno dell'organo di gestione, nonché nel gruppo del personale che ha responsabilità manageriali come definito nel regolamento delegato della Commissione (norme tecniche di regolamentazione sul personale più rilevante). Le imprese di investimento dovrebbero monitorare l'andamento del divario retributivo di genere. In presenza di un organico di almeno 50 dipendenti ( <sup>21</sup> ), le imprese di investimento dovrebbero monitorare separatamente il personale più rilevante (esclusi i membri dell'organo di gestione), i membri dell'organo di gestione nella sua funzione di gestione, i membri dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e il resto del personale. Gli enti dovrebbero avvalersi di politiche che facilitino la reintegrazione del personale dopo la maternità, la paternità o il congedo parentale ( <sup>22</sup> ).

93. Gli standard attuati dovrebbero mirare a potenziare i robusti dispositivi di governance dell'ente e a ridurre i rischi ai quali l'impresa di investimento è esposta, in particolare i rischi operativi e reputazionali, che possono avere un considerevole impatto negativo sulla redditività e sostenibilità dell'impresa di investimento sotto forma di ammende, spese di contenzioso, restrizioni imposte dalle autorità competenti o altre sanzioni finanziarie o penali e la perdita di valore del marchio e della fiducia dei consumatori.
94. L'organo di gestione dovrebbe adottare politiche chiare e documentate per delineare le modalità con le quali tali standard dovrebbero essere rispettati. Tali politiche dovrebbero:
- a. ricordare al personale che tutte le attività dell'impresa di investimento dovrebbero essere condotte in conformità del diritto applicabile e dei valori aziendali dell'impresa di investimento;
  - b. promuovere la consapevolezza del rischio attraverso una forte cultura del rischio, in linea con la sezione 9 degli orientamenti, trasmettendo l'aspettativa dell'organo di gestione secondo cui le attività non si spingeranno oltre la propensione al rischio e oltre i limiti definiti dall'impresa di investimento e le rispettive responsabilità del personale;
  - c. stabilire principi e fornire esempi in merito a comportamenti accettabili o inaccettabili legati, in particolare, a informazioni inesatte o illeciti professionali in ambito finanziario, reati economici e finanziari, fra cui, ma non solo, frode, riciclaggio e finanziamento del terrorismo, pratiche antitrust, sanzioni finanziarie, corruzione, manipolazione di mercato, vendita di prodotti inadeguati e altre violazioni della

---

(<sup>20</sup>) Cfr. anche la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

(<sup>21</sup>) Cfr. anche gli orientamenti dell'ABE su sane politiche di remunerazione ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034.

(<sup>22</sup>) Cfr. anche gli orientamenti dell'ABE su sane politiche di remunerazione ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034.

normativa a tutela dei consumatori, illeciti fiscali, commessi direttamente o indirettamente, anche mediante sistemi di arbitraggio dei dividendi illegali o vietati;

- d. chiarire che, oltre ad ottemperare agli obblighi giuridici e normativi e alle politiche interne, il personale è chiamato a comportarsi in modo onesto e integro e a svolgere i propri doveri con la dovuta capacità, attenzione e diligenza;
  - e. garantire che il personale sia consapevole delle potenziali azioni disciplinari interne ed esterne, delle azioni legali e delle sanzioni che possono seguire comportamenti scorretti o inaccettabili.
95. Le imprese di investimento dovrebbero monitorare il rispetto di tali standard e garantire la sensibilizzazione del personale, ad esempio mediante la formazione. Le imprese di investimento dovrebbero definire la funzione responsabile del monitoraggio della conformità al codice di condotta o a uno strumento analogo e valutarne le violazioni, nonché dotarsi di una procedura per gestire i casi di non conformità. L'organo di gestione dovrebbe essere informato periodicamente del risultato.

## 10 Politica in materia di conflitti di interesse a livello dell'impresa

96. L'organo di gestione dovrebbe essere responsabile della definizione, dell'approvazione e della sorveglianza dell'attuazione e del mantenimento di politiche efficaci volte a individuare, valutare, gestire e mitigare o prevenire conflitti di interesse reali o potenziali a livello dell'impresa, derivanti ad esempio dalle varie attività e dai vari ruoli dell'impresa di investimento, delle diverse imprese di investimento rientranti nell'ambito del consolidamento prudenziale o delle diverse linee di business o unità operative all'interno di un'impresa di investimento, o in relazione a parti interessate esterne. Nel definire tali politiche, le imprese di investimento dovrebbero essere consapevoli del fatto che tali politiche devono essere conformi anche all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 23 della direttiva 2014/65/UE e agli articoli da 33 a 35 del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione.
97. Le misure dell'impresa di investimento volte a gestire e, laddove appropriato, mitigare i conflitti di interesse dovrebbero essere documentate e includere, tra le altre cose:
- a. un'adeguata separazione delle funzioni, ad esempio affidando a persone diverse le attività confliggenti nell'ambito dell'elaborazione delle operazioni o nella prestazione di servizi, oppure attribuendo a persone diverse le responsabilità di supervisione e segnalazione relativamente ad attività confliggenti;
  - b. l'istituzione di barriere all'informazione, ad esempio attraverso la separazione fisica di alcune linee di business o unità operative.

## 11 Politica di conflitto di interesse per il personale <sup>(23)</sup>

98. Fatti salvi l'articolo 23 della direttiva 2014/65/UE e il capo 2, sezione 3, del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, l'organo di gestione dovrebbe essere responsabile della definizione, dell'approvazione e della sorveglianza dell'attuazione e del mantenimento di politiche efficaci volte a individuare, valutare, gestire e mitigare o prevenire conflitti reali o potenziali tra gli interessi dell'impresa di investimento e gli interessi privati del personale, inclusi i membri dell'organo di gestione, che potrebbero influire in modo negativo sull'espletamento dei loro compiti e delle loro responsabilità. Un'impresa madre nell'Unione dovrebbe prendere in considerazione gli interessi nell'ambito di una politica in materia di conflitti di interesse a livello di gruppo, su base consolidata.
99. La politica dovrebbe mirare a individuare i conflitti di interesse del personale, inclusi gli interessi dei familiari più stretti. Le imprese di investimento dovrebbero tener conto del fatto che i conflitti di interesse possono emergere non soltanto dai rapporti personali o professionali in essere, ma anche da quelli passati. Qualora emergano conflitti di interesse, le imprese di investimento dovrebbero valutare la loro rilevanza e decidere e attuare misure di mitigazione appropriate.
100. Per quanto riguarda i conflitti di interesse che possono scaturire da rapporti passati, le imprese di investimento dovrebbero definire tempistiche appropriate entro cui desiderano che il personale segnali tali conflitti di interesse, sulla base del fatto che questi ultimi possono ancora ripercuotersi sul comportamento e sulla partecipazione del personale al processo decisionale.
101. La politica dovrebbe trattare quantomeno le seguenti situazioni o i seguenti rapporti in cui possono emergere conflitti di interesse:
- a. interessi economici (ad es. azioni, altri diritti di proprietà e partecipazioni, posizioni finanziarie e altri interessi economici presso clienti commerciali, diritti di proprietà intellettuale, appartenenza a un organismo o proprietà di un organismo o di un'entità con interessi confliggenti);
  - b. rapporti personali o professionali con i proprietari di partecipazioni qualificate nelle imprese di investimento;
  - c. rapporti personali o professionali con il personale delle imprese di investimento o delle entità incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale (ad es. legami di parentela);
  - d. un'altra occupazione o un'occupazione svolta in precedenza (ad es. negli ultimi cinque anni);

---

<sup>(23)</sup> Questa sezione dovrebbe essere letta unitamente agli orientamenti congiunti dell'ESMA e dell'ABE sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai sensi delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE.

e. rapporti personali o professionali con parti interessate esterne pertinenti (ad es. associazione con fornitori, consulenti o altri prestatori di servizi sostanziali); e

f. influenza politica o relazioni politiche.

102. Ciò nonostante, le imprese di investimento dovrebbero prendere in considerazione il fatto che essere un azionista di un'impresa di investimento o utilizzare altri suoi servizi non dovrebbe dar luogo a una situazione in cui si ritiene che il personale si trovi in conflitto di interesse se rimane entro una soglia «*de minimis*» appropriata.

103. La politica dovrebbe stabilire i processi di segnalazione e comunicazione alla funzione responsabile in virtù di tale politica. Il personale dovrebbe essere tenuto a divulgare internamente e tempestivamente qualunque questione che possa dar luogo o che abbia già dato luogo a un conflitto di interesse.

104. La politica dovrebbe distinguere tra i conflitti di interesse che persistono e devono essere gestiti su base permanente e i conflitti di interesse che si verificano inaspettatamente in relazione a un singolo evento (ad es. un'operazione o la selezione di un prestatore di servizi ecc.) e che possono di solito essere gestiti con una misura *ad hoc*. In tutti i casi, gli interessi dell'impresa di investimento dovrebbero essere al centro delle decisioni prese.

105. La politica dovrebbe stabilire procedure, misure, prescrizioni in tema di documentazione e responsabilità per l'identificazione e la prevenzione di conflitti di interesse, per la valutazione della loro rilevanza e per l'adozione di misure di mitigazione. Tali procedure, prescrizioni, responsabilità e misure dovrebbero includere le seguenti azioni:

a. affidare attività o operazioni confliggenti a persone diverse;

b. evitare che il personale che svolge anche attività esterne all'impresa di investimento eserciti un'influenza indebita in seno all'impresa di investimento relativamente a tali altre attività;

c. stabilire la responsabilità dei membri dell'organo di gestione di astenersi dal voto in merito a qualunque questione sulla quale un membro abbia o possa trovarsi in una situazione di conflitto di interesse o sulla quale l'obiettività del membro o la sua capacità di adempiere adeguatamente ai propri doveri nei confronti dell'impresa di investimento possano essere in altro modo compromessi;

d. evitare che i membri dell'organo di gestione ricoprano incarichi amministrativi in imprese di investimento concorrenti.

106. La politica dovrebbe coprire, nello specifico, il rischio di conflitti di interesse a livello dell'organo di gestione e fornire indicazioni sufficienti in merito all'individuazione e alla gestione di conflitti di interesse che possano ostacolare la capacità dei membri dell'organo di

gestione di prendere decisioni obiettive e imparziali mirate a soddisfare pienamente gli interessi delle imprese di investimento. Le imprese di investimento dovrebbero prendere in considerazione il fatto che i conflitti di interesse possono avere un impatto sull'indipendenza di giudizio dei membri dell'organo di gestione <sup>(24)</sup>.

107. Nel mitigare i conflitti di interesse individuati dei membri dell'organo di gestione, le imprese di investimento dovrebbero documentare le misure adottate, compreso il ragionamento su come queste siano efficaci per assicurare un processo decisionale obiettivo.
108. I conflitti di interesse reali o potenziali, segnalati alla funzione responsabile all'interno dell'impresa di investimento, dovrebbero essere adeguatamente valutati e gestiti. Qualora sia individuato un conflitto di interesse del personale, l'impresa di investimento dovrebbe documentare la decisione presa, in particolare se il conflitto di interesse e i relativi rischi sono stati accettati e, in tal caso, in che modo tale conflitto sia stato mitigato o risolto in modo soddisfacente.
109. Tutti i conflitti di interesse reali e potenziali a livello dell'organo di gestione, individualmente e collettivamente, dovrebbero essere documentati in modo adeguato, comunicati all'organo di gestione e formare l'oggetto di discussioni e decisioni ed essere gestiti debitamente dall'organo di gestione.

### 11.1 Politica in materia di conflitti di interesse nel contesto di prestiti e altre operazioni con i membri dell'organo di gestione e le loro parti correlate

110. Nell'ambito delle loro politiche in materia di conflitti di interesse per il personale (sezione 11) e della gestione dei conflitti di interesse dei membri dell'organo di gestione di cui al punto 107, l'organo di gestione dovrebbe definire un quadro per individuare e gestire i conflitti di interesse nel contesto della concessione di prestiti e della conclusione di altre operazioni, ad es. offerte pubbliche iniziali, accordi di servizio o accordi di esternalizzazione con membri dell'organo di gestione e le loro parti correlate.
111. Le imprese di investimento dovrebbero considerare ulteriori categorie di parti correlate alle quali applicare, in tutto o in parte, il loro quadro relativo ai conflitti di interesse per quanto riguarda i prestiti e altre operazioni.
112. Il quadro relativo ai conflitti di interesse dovrebbe garantire che le decisioni riguardanti la concessione di prestiti e la conclusione di altre operazioni con membri dell'organo di gestione e le loro parti correlate siano prese in modo obiettivo, senza l'indebita influenza di conflitti di interesse e che tali operazioni siano, come principio generale, condotte alle normali condizioni di mercato.

---

<sup>(24)</sup> Cfr. anche gli orientamenti congiunti dell'ESMA e dell'ABE sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai sensi delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE.

113. L'organo di gestione dovrebbe stabilire i processi decisionali applicabili per la concessione di prestiti e la conclusione di altre operazioni con membri dell'organo di gestione e le loro parti correlate. Questo quadro può prevedere una differenziazione tra le operazioni commerciali standard <sup>(25)</sup> effettuate nel corso ordinario degli affari e concluse alle normali condizioni di mercato, e le operazioni riguardanti il personale, che sono concluse a condizioni disponibili per tutto il personale. Inoltre, il quadro relativo ai conflitti di interesse e il processo decisionale possono operare una distinzione tra prestiti sostanziali e non sostanziali o altre operazioni sostanziali, tra diversi tipi di prestiti e altre operazioni e tra il livello dei conflitti di interesse reali o potenziali che possono generare.
114. Nell'ambito del quadro relativo ai conflitti di interesse, l'organo di gestione dovrebbe stabilire soglie appropriate (ad es. per tipo di prodotto, volume, o a seconda delle condizioni) oltre le quali l'operazione con un membro dell'organo di gestione o le sue parti correlate richiede sempre l'approvazione dell'organo di gestione. Le decisioni relative a prestiti e altre operazioni sostanziali con membri dell'organo di gestione che non vengono concluse alle normali condizioni di mercato, ma a condizioni disponibili per tutto il personale, dovrebbero sempre essere prese dall'organo di gestione.
115. Il membro dell'organo di gestione che beneficia di tale prestito o altra operazione sostanziale, o il membro che è correlato alla controparte, non dovrebbe essere coinvolto nel processo decisionale.
116. Prima di prendere una decisione in merito a un prestito o ad un'altra operazione con un membro dell'organo di gestione o le sue parti correlate, le imprese di investimento dovrebbero valutare il rischio al quale potrebbero essere esposte a seguito dell'operazione.
117. Per assicurare la conformità con le loro politiche in materia di conflitti di interesse, le imprese di investimento dovrebbero garantire che ai prestiti e alle altre operazioni con membri dell'organo di gestione o le loro parti correlate si applichino pienamente tutte le procedure di controllo interno pertinenti e che a livello dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica sia in atto un quadro di sorveglianza adeguato.

## 11.2 Documentazione dei prestiti ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate e informazioni supplementari

118. Ai fini dell'articolo 26 della direttiva (UE) 2019/2034, le imprese di investimento dovrebbero documentare correttamente i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate, includendo almeno:

---

<sup>(25)</sup> Le operazioni commerciali comprendono *leasing* di prestiti, *factoring*, servizi nel contesto di offerte pubbliche iniziali, fusioni e acquisizioni, compravendita di immobili.

- a. il nome del debitore e il suo status (ovvero membro dell'organo di gestione o parte correlata) e, per quanto riguarda i prestiti a una parte correlata, il membro dell'organo di gestione al quale la parte è correlata e la natura del rapporto con la parte correlata;
- b. il tipo/natura del prestito e l'importo;
- c. le condizioni applicabili al prestito;
- d. la data di approvazione del prestito;
- e. il nome della persona o dell'organo (compresa la sua composizione) che prende la decisione di approvare il prestito e le condizioni applicabili;
- f. il fatto (sì/no) che il prestito sia stato concesso o meno alle condizioni di mercato;
- g. il fatto (sì/no) che il prestito sia stato concesso o meno a condizioni disponibili per tutto il personale.

119. Le imprese di investimento dovrebbero garantire che la documentazione di tutti i prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate sia completa e aggiornata e che l'impresa di investimento sia in grado di mettere a disposizione delle autorità competenti la documentazione completa in un formato appropriato su richiesta e senza indebito ritardo.

## 12 Procedure interne di segnalazione

120. Le imprese di investimento dovrebbero mettere in atto e mantenere politiche e procedure interne di segnalazione adeguate affinché il personale possa segnalare violazioni potenziali o effettive del regolamento (UE) 2019/2033 e delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2019/2034 mediante un canale specifico, indipendente e autonomo. Il personale segnalante non è tenuto a dimostrare la violazione; tuttavia, dovrebbe possedere un livello di certezza tale da costituire una ragione sufficiente per aprire un'indagine. Le imprese di investimento dovrebbero inoltre attuare processi e procedure adeguati che garantiscano il rispetto degli obblighi derivanti dal recepimento nella legislazione nazionale della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

121. Al fine di evitare conflitti di interesse, il personale dovrebbe poter segnalare violazioni al di fuori delle tradizionali linee di segnalazione (ad es. per il tramite della funzione di conformità o della funzione di audit interno o mediante una procedura interna di denuncia di irregolarità o *whistleblowing*). Le procedure di segnalazione dovrebbero garantire la protezione dei dati personali sia della persona fisica che segnala la violazione sia della persona fisica sospettata di

essere responsabile della violazione, in conformità del regolamento (UE) 2016/679 o regolamento generale sulla protezione dei dati <sup>(26)</sup> (RGPD).

122. Le procedure di segnalazione dovrebbero essere accessibili a tutto il personale dell'impresa di investimento.
123. Le informazioni fornite dal personale mediante le procedure di segnalazione dovrebbero, se del caso, essere messe a disposizione dell'organo di gestione e di altre funzioni responsabili definite nella politica interna di segnalazione. Laddove richiesto dal personale che segnala la violazione, le informazioni dovrebbero essere fornite all'organo di gestione e ad altre funzioni responsabili in forma anonima. Le imprese di investimento possono anche prevedere una procedura di denuncia di irregolarità (*whistleblowing*) che consenta di trasmettere le informazioni in forma anonima.
124. Le imprese di investimento dovrebbero garantire che la persona che segnala la violazione sia adeguatamente protetta da eventuali ripercussioni negative, come ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo. L'impresa di investimento dovrebbe garantire che nessuna persona sotto il suo controllo operi atti di vittimizzazione nei confronti di una persona che ha segnalato una violazione e dovrebbe adottare misure appropriate contro i responsabili di tali atti.
125. Le imprese di investimento dovrebbero inoltre proteggere da eventuali ripercussioni negative le persone segnalate nel caso in cui dall'indagine non emergano prove che giustifichino l'adozione di provvedimenti nei loro confronti. Qualora siano adottate misure, l'impresa di investimento dovrebbe farlo in modo da mirare a proteggere la persona in questione da effetti negativi involontari che vadano oltre l'obiettivo dei provvedimenti adottati.
126. In particolare, le procedure interne di segnalazione dovrebbero:
  - a. essere documentate (ad es. nel manuale del personale);
  - b. fornire regole chiare atte a garantire che le informazioni sulla segnalazione e sulle persone segnalate e sulla violazione siano trattate in modo riservato, in conformità del regolamento (UE) 2016/679, salvo che tale comunicazione sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o di successivi procedimenti giudiziari;
  - c. proteggere la persona che esprime il timore di divenire oggetto di atti di vittimizzazione per aver comunicato violazioni soggette a segnalazione;

---

<sup>(26)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

- d. garantire che le violazioni potenziali o reali notificate siano valutate e segnalate anche, se del caso, all'autorità competente o all'organismo deputato all'applicazione della legge;
- e. garantire, laddove possibile, che sia fornita conferma della ricezione delle informazioni al personale che ha notificato violazioni potenziali o reali;
- f. garantire il monitoraggio dell'esito dell'indagine sulla violazione segnalata; e
- g. garantire la tenuta di un apposito registro.

## 13 Segnalazione delle violazioni alle autorità competenti

127. Ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti dovrebbero mettere in atto meccanismi efficaci e affidabili per consentire al personale delle imprese di investimento di segnalare alle autorità competenti le violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2019/2034 e del regolamento (UE) 2019/2033. I meccanismi dovrebbero includere, come minimo:

- a. procedure specifiche per la ricezione delle segnalazioni sulle violazioni e per le attività di *follow-up*, come ad esempio un dipartimento, un'unità o una funzione preposti alle denunce di irregolarità (*whistleblowing*);
- b. un'idonea protezione, come indicato alla sezione 13;
- c. la protezione dei dati personali sia della persona fisica che segnala la violazione sia della persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, in conformità del regolamento (UE) 2016/679 (RGPD); e
- d. procedure chiare, come definite alla sezione 12.

128. Fatta salva la possibilità di segnalare violazioni mediante i meccanismi delle autorità competenti, queste ultime possono incoraggiare il personale a tentare di utilizzare, innanzitutto, le procedure interne di segnalazione istituite dall'impresa di investimento.

## Titolo V. Quadro e meccanismi di controllo interno

### 14 Quadro di controllo interno

129. Le imprese di investimento dovrebbero sviluppare e mantenere una cultura che incoraggi un atteggiamento positivo nei confronti del controllo dei rischi e della conformità all'interno dell'impresa di investimento, nonché un quadro di controllo interno solido e completo. Sulla base di tale quadro, le linee di business delle imprese di investimento dovrebbero essere responsabili della gestione dei rischi nei quali incorrono durante l'esercizio delle loro attività

e disporre di controlli volti a garantire la conformità con i requisiti interni ed esterni. In tale ambito, le imprese di investimento dovrebbero disporre di una funzione interna di conformità permanente ed efficace <sup>(27)</sup> dotata di autorità, levatura e accesso all'organo di gestione che siano idonei e sufficienti per adempiere alla propria missione, nonché di un quadro di gestione dei rischi. Ove proporzionato, tenuto conto dei criteri elencati al titolo I, le imprese di investimento dovrebbero avere anche una funzione interna di gestione dei rischi e di audit.

130. Il quadro di controllo interno dell'impresa di investimento interessata dovrebbe essere adattato, su base individuale, alla specificità della sua attività, alla sua complessità e ai rischi associati, tenendo conto del contesto del gruppo. Le imprese di investimento dovrebbero organizzare lo scambio delle informazioni necessarie in modo da garantire che ogni organo di gestione, linea di business e unità interna, inclusa ciascuna funzione di controllo interno, sia in grado di svolgere i propri compiti. Ciò significa, ad esempio, porre in essere uno scambio necessario di informazioni adeguate tra le linee di business e la funzione di conformità e la funzione di conformità ai requisiti in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, laddove questa sia una funzione separata, a livello di gruppo e tra i responsabili delle funzioni di controllo interno a livello di gruppo e di organo di gestione dell'impresa di investimento.

131. Le imprese di investimento dovrebbero attuare processi e procedure adeguati che garantiscano il rispetto dei loro obblighi nel contesto della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Le imprese di investimento dovrebbero valutare la loro esposizione al rischio di essere utilizzate a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e, se necessario, adottare misure di mitigazione volte a ridurre tali rischi, nonché i rischi operativi e reputazionali a questi collegati. Le imprese di investimento dovrebbero prendere misure per garantire che il loro personale sia consapevole dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e degli effetti del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sull'impresa di investimento e sull'integrità del sistema finanziario.

132. Il quadro di controllo interno dovrebbe coprire l'intera organizzazione, inclusi le responsabilità e i compiti dell'organo di gestione nonché le attività di tutte le linee di business e delle unità interne, fra cui le funzioni di controllo interno, le attività esternalizzate e i canali di distribuzione.

133. Il quadro di controllo interno di un'impresa di investimento dovrebbe garantire:

- a. operazioni efficaci ed efficienti;
- b. opportuna individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi;

---

<sup>(27)</sup> Fatto salvo l'articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione.

- c. affidabilità di informazioni finanziarie e non finanziarie segnalate sia internamente che esternamente;
- d. sane procedure amministrative e contabili; e
- e. conformità a leggi, regolamenti, obblighi di vigilanza e alle politiche, ai processi, alle norme e alle decisioni interni dell'impresa di investimento.

## 15 Attuazione di un quadro di controllo interno

134. L'organo di gestione dovrebbe essere responsabile della definizione e del monitoraggio dell'adeguatezza e dell'efficacia dei processi, dei meccanismi e del quadro di controllo interno nonché della sorveglianza di tutte le linee di business e unità interne, incluse le funzioni di controllo interno (quali la conformità, compresa la conformità ai requisiti in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo laddove separata dalla funzione di conformità nonché le funzioni di gestione dei rischi e di audit interno, laddove istituite). Le imprese di investimento dovrebbero stabilire, mantenere e aggiornare periodicamente e per iscritto politiche, meccanismi e procedure di controllo interno adeguati, che dovrebbero essere approvati dall'organo di gestione. Qualora non sia istituita alcuna funzione di gestione del rischio, l'organo di gestione dovrebbe essere responsabile della definizione e del monitoraggio di adeguate procedure e politiche di gestione dei rischi.
135. Un'impresa di investimento dovrebbe disporre di un processo decisionale chiaro, trasparente e documentato e di una chiara ripartizione delle responsabilità e dell'autorità all'interno del suo quadro di controllo interno, incluse le sue linee di business, le unità interne e le funzioni di controllo interno.
136. Le imprese di investimento dovrebbero comunicare tali politiche, meccanismi e procedure a tutto il personale e ogniqualvolta vengano apportate modifiche sostanziali.
137. Le funzioni di controllo interno dovrebbero verificare che le politiche, i meccanismi e le procedure stabiliti nel quadro di controllo interno siano attuati correttamente nelle rispettive aree di competenza.
138. Le funzioni di controllo interno dovrebbero sottoporre regolarmente all'organo di gestione relazioni scritte sulle principali lacune individuate. Queste relazioni dovrebbero includere, per ciascuna nuova importante lacuna individuata, i relativi rischi connessi, una valutazione d'impatto, le raccomandazioni e le misure correttive da adottare. L'organo di gestione dovrebbe dare seguito tempestivamente ed efficacemente alle risultanze evidenziate dalle funzioni di controllo interno e richiedere misure correttive. Dovrebbe essere messa in atto una procedura formale di *follow-up* sui risultati rilevati e sulle misure correttive adottate.

## 16 Quadro di gestione dei rischi

139. Nell'ambito del quadro generale di controllo interno, le imprese di investimento dovrebbero disporre di un quadro olistico di gestione dei rischi a livello dell'intera impresa di investimento, che si estenda a tutte le linee di business e unità interne, comprese le funzioni di controllo interno, riconoscendo pienamente la sostanza economica di tutte le sue esposizioni al rischio, compresi i rischi che l'impresa di investimento comporta per sé, per i suoi clienti e i mercati e i rischi di liquidità, in particolare quelli che possono avere un impatto rilevante sul livello dei fondi propri disponibili o esaurirne il livello. Il quadro di gestione dei rischi dovrebbe consentire all'impresa di investimento di prendere decisioni sull'assunzione di rischi in maniera pienamente consapevole. Il quadro di gestione dei rischi dovrebbe includere tutti i rischi, nonché i rischi correnti e quelli futuri ai quali l'impresa di investimento può essere esposta. I rischi dovrebbero essere valutati a partire dal basso e a partire dall'alto, all'interno e attraverso le linee di business, utilizzando una terminologia coerente e metodologie compatibili nell'intera impresa di investimento e a un livello consolidato. Tutti i rischi pertinenti dovrebbero essere inseriti nel quadro di gestione dei rischi con l'appropriata valutazione dei rischi sia finanziari sia non finanziari, compresi i rischi di mercato, di liquidità, di concentrazione, operativi, informatici, reputazionali, legali, di condotta, di conformità riguardante il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e altri reati finanziari, rischi ambientali, sociali e di governance e rischi strategici.
140. Il quadro di gestione dei rischi di un'impresa di investimento dovrebbe prevedere politiche, procedure, limiti di rischio e controlli dei rischi che garantiscano l'individuazione, la misurazione o la valutazione, il monitoraggio, la gestione, la mitigazione e la segnalazione dei rischi, in maniera adeguata, tempestiva e continua, a livello delle linee di business e dell'impresa di investimento e a livello consolidato.
141. Il quadro di gestione dei rischi di un'impresa di investimento dovrebbe fornire indicazioni specifiche sull'attuazione delle sue strategie. Tali indicazioni dovrebbero, eventualmente, stabilire e mantenere limiti interni coerenti con la propensione al rischio dell'impresa di investimento e commisurati al sano funzionamento, alla solidità finanziaria, alla base di capitale e agli obiettivi strategici della stessa. Il profilo di rischio dell'impresa di investimento dovrebbe essere mantenuto entro tali limiti stabiliti. Il quadro di gestione dei rischi dovrebbe garantire che, laddove si verificano violazioni dei limiti di rischio, vi sia un processo definito per segnalarle e gestirle con un'apposita procedura di *follow-up*.
142. Il quadro di gestione dei rischi dovrebbe essere sottoposto a una revisione interna indipendente, svolta ad esempio dalla funzione di audit interno, e rivalutato regolarmente sulla base della propensione al rischio dell'impresa di investimento, tenendo conto delle informazioni fornite dalla funzione di gestione dei rischi e, laddove istituito, dal comitato dei rischi. Fra i fattori da considerare vi sono inoltre gli sviluppi interni ed esterni, come le variazioni delle entrate; l'eventuale maggiore complessità delle attività dell'impresa di investimento, del profilo di rischio o della struttura operativa; l'espansione geografica; le fusioni e le acquisizioni; e l'introduzione di nuovi prodotti o di nuove linee di business.

143. Nell'individuazione e nella misurazione o valutazione dei rischi, un'impresa di investimento dovrebbe sviluppare metodologie idonee, inclusi strumenti prospettici e retrospettivi. Gli strumenti dovrebbero includere la valutazione dell'effettivo profilo di rischio a fronte della propensione al rischio dell'impresa di investimento, nonché l'individuazione e la valutazione di esposizioni al rischio potenziali e in condizioni di stress, sulla base di una serie di presunte circostanze avverse rispetto alla capacità di rischio dell'impresa di investimento. Gli strumenti dovrebbero fornire informazioni su eventuali necessità di adattare il profilo di rischio. Le imprese di investimento dovrebbero formulare ipotesi adeguatamente prudenti nel delineare scenari di stress.
144. Le imprese di investimento dovrebbero tenere conto del fatto che i risultati delle metodologie delle valutazioni quantitative, comprese le prove di stress, dipendono in larga misura dalle limitazioni e dalle ipotesi dei modelli (fra cui l'entità e la durata dello shock e i rischi sottostanti). Ad esempio, il fatto che i modelli mostrino rendimenti molto elevati sul capitale economico potrebbe derivare da una debolezza nei modelli stessi (ad es. l'esclusione di alcuni rischi pertinenti) anziché da una migliore strategia o dall'ottimale esecuzione di una strategia da parte dell'impresa di investimento. Pertanto, la determinazione del livello di rischio assunto non dovrebbe basarsi soltanto sulle informazioni quantitative o sui risultati dei modelli, ma dovrebbe anche includere un approccio qualitativo (fra cui un parere di esperti e un'analisi critica). Dovrebbero essere esplicitamente esaminati gli andamenti e i dati rilevanti del contesto macroeconomico al fine di individuare il loro possibile impatto su esposizioni e portafogli.
145. La responsabilità finale della valutazione dei rischi spetta unicamente all'impresa di investimento, che dovrebbe di conseguenza valutare con spirito critico i propri rischi e non dovrebbe fare affidamento esclusivamente su valutazioni esterne.
146. Le imprese di investimento dovrebbero essere pienamente consapevoli dei limiti dei modelli e delle metriche e utilizzare strumenti di valutazione dei rischi non soltanto quantitativa, ma anche qualitativa (fra cui un parere di esperti e un'analisi critica).
147. Oltre alle proprie valutazioni, le imprese di investimento possono ricorrere a valutazioni esterne dei rischi (inclusi rating del credito esterni o modelli di rischio acquistati esternamente). Le imprese di investimento dovrebbero essere pienamente consapevoli della portata esatta di tali valutazioni e dei loro limiti.
148. Dovrebbero essere istituiti meccanismi di segnalazione periodici e trasparenti, affinché l'organo di gestione, il suo comitato dei rischi, laddove istituito, e tutte le unità pertinenti di un'impresa di investimento ricevano le informazioni in maniera tempestiva, precisa, sintetica, comprensibile e significativa, e possano condividere le informazioni pertinenti in materia di individuazione, misurazione o valutazione, monitoraggio e gestione dei rischi. Il quadro di segnalazione dovrebbe essere ben definito e documentato.

149. L'efficace comunicazione e sensibilizzazione in merito ai rischi e alla strategia in materia di rischio è fondamentale per l'intero processo di gestione dei rischi, inclusi i processi di revisione e quelli decisionali, e contribuisce a impedire la presa di decisioni che potrebbero involontariamente aumentare il rischio. L'efficace segnalazione dei rischi implica la sana valutazione e comunicazione interna della strategia in materia di rischio e dei dati relativi ai rischi (ad es. le esposizioni e i principali indicatori di rischio) sia trasversalmente all'interno dell'impresa di investimento sia verticalmente nei processi di gestione.

## 17 Funzioni di controllo interno

150. Le funzioni di controllo interno dovrebbero comprendere una funzione interna di conformità efficace e permanente e, ove opportuno e proporzionato, tenendo conto dei criteri elencati nel titolo I, una funzione di gestione dei rischi e una funzione di audit interno. Le responsabilità delle funzioni di controllo includono anche quella di assicurare la conformità ai requisiti in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Qualora non istituiscano e mantengano una funzione di gestione dei rischi e una funzione di audit interno, le imprese di investimento dovrebbero essere in grado di dimostrare, su richiesta, che le politiche e le procedure adottate e attuate per un quadro di controllo interno raggiungono effettivamente lo stesso risultato di cui agli orientamenti del presente titolo V.

151. Qualora l'impresa di investimento non istituisca una funzione interna di gestione dei rischi o una funzione di audit interno, le responsabilità di tali funzioni, come stabilito nei presenti orientamenti, spettano al personale responsabile delle procedure stabilite e, in ultima analisi, all'organo di gestione, che può delegare i compiti operativi internamente o esternamente.

152. Fatta salva la legislazione nazionale che recepisce la direttiva (UE) 2015/849, gli enti dovrebbero assegnare la responsabilità di garantire la conformità dell'ente ai requisiti di tale direttiva e alle politiche e procedure dell'ente a un membro del personale (ad es. il responsabile della conformità). Gli enti possono istituire una separata funzione di conformità ai requisiti in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo come funzione di controllo indipendente. La persona responsabile in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo dovrebbe, se necessario, essere in grado di riferire direttamente all'organo di gestione nella sua funzione di gestione e di supervisione strategica.

### 17.1 Responsabili delle funzioni di controllo interno

153. I responsabili delle funzioni di controllo interno dovrebbero essere stabiliti a un livello gerarchico adeguato che fornisca al responsabile della funzione di controllo l'autorità appropriata e la levatura necessaria per adempiere alle proprie responsabilità. Il responsabile della conformità e, laddove istituiti, i responsabili delle funzioni di gestione dei rischi e di audit interno dovrebbero riferire e rispondere direttamente all'organo di gestione, che dovrebbe esaminarne le prestazioni.

154. Laddove necessario, i responsabili delle funzioni di controllo interno dovrebbero poter accedere e riferire direttamente all'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica, al fine di sollevare dubbi e avvisare la funzione di supervisione strategica, laddove

opportuno, in merito a sviluppi specifici che interessano o possano interessare le imprese di investimento. Ciò non dovrebbe impedire ai responsabili delle funzioni di controllo di trasmettere informazioni anche all'interno delle normali linee di segnalazione.

155. Le imprese di investimento dovrebbero disporre di processi documentati per assegnare la posizione di responsabile di una funzione di controllo interno e per revocarne le responsabilità. In ogni caso, i responsabili delle funzioni di controllo interno non dovrebbero essere rimossi senza la previa approvazione dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica.

## 17.2 Indipendenza delle funzioni di controllo interno

156. Al fine di garantire che le funzioni di controllo interno operino in modo indipendente, dovrebbero essere soddisfatte le condizioni seguenti:

- a. il loro personale non svolge compiti operativi che rientrano nell'ambito delle attività che le funzioni di controllo interno sono tenute a monitorare e controllare, a meno che non sia dimostrato che, alla luce dei criteri elencati nel titolo I per l'applicazione del principio di proporzionalità, le funzioni di controllo interno continuano a essere efficaci. In tal caso, le imprese di investimento dovrebbero valutare se sia compromessa l'efficacia delle loro funzioni di controllo interno.
- b. Laddove opportuno, dal punto di vista organizzativo tali funzioni sono separate dalle attività che sono tenute a monitorare e controllare;
- c. la remunerazione del personale addetto alla funzione di controllo interno non dovrebbe essere legata ai risultati delle attività che la funzione di controllo interno monitora e controlla, né ad altro che ne comprometta l'obiettività <sup>(28)</sup>.

## 17.3 Risorse delle funzioni di controllo interno

157. Le funzioni di controllo interno dovrebbero disporre di risorse sufficienti. Tenendo conto dell'applicazione del principio di proporzionalità di cui al titolo I, dovrebbero disporre di un numero adeguato di membri del personale qualificati (a livello sia di impresa madre sia di filiazione). Il personale dovrebbe mantenere costantemente aggiornate le proprie qualifiche e ricevere la formazione necessaria.

158. Le funzioni di controllo interno dovrebbero disporre di sistemi informatici e di supporto adeguati, con accesso alle informazioni interne ed esterne necessarie per adempiere le proprie responsabilità. Tali funzioni dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni necessarie relative alle linee di business e alle pertinenti filiazioni soggette a rischi, in particolare a quelle che possono potenzialmente generare rischi sostanziali per l'impresa di investimento.

---

(<sup>28</sup>) Cfr. anche gli orientamenti dell'ABE su sane politiche di remunerazione, disponibili all'indirizzo: <https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/remuneration/guidelines-on-sound-remuneration-policies>.

## 18 Funzione di gestione dei rischi

159. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe occuparsi dell'intera impresa di investimento. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe disporre di autorità, levatura e risorse in misura sufficiente, tenendo conto dei criteri di proporzionalità di cui al titolo I, per attuare politiche in materia di rischi e il quadro di gestione dei rischi, come stabilito alla sezione 17.
160. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe disporre, se necessario, di accesso diretto all'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e ai relativi comitati, laddove istituiti, incluso in particolare il comitato dei rischi.
161. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe avere accesso a tutte le linee di business e ad altre unità interne che hanno il potenziale di generare rischi, nonché a tutte le relative filiazioni e affiliate.
162. Il personale della funzione di gestione dei rischi dovrebbe possedere conoscenze, competenze ed esperienza sufficienti riguardo alle tecniche e alle procedure di gestione dei rischi, nonché ai mercati e ai prodotti, e dovrebbe avere accesso a una formazione regolare.
163. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe essere un elemento organizzativo centrale dell'impresa di investimento, strutturato in modo tale da poter attuare politiche in materia di rischi e controllare il quadro di gestione dei rischi. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel garantire che l'impresa di investimento disponga di efficaci processi di gestione dei rischi. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe partecipare attivamente a tutte le decisioni di gestione dei rischi sostanziali.
164. In un gruppo, la funzione di gestione dei rischi dell'impresa madre nell'Unione dovrebbe essere in grado di fornire una visione globale di tutti i rischi a livello di gruppo e di garantire che la strategia in materia di rischio sia rispettata.
165. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe fornire informazioni, analisi e pareri di esperti sull'esposizione ai rischi che siano pertinenti e indipendenti, e consulenza su proposte e decisioni in materia di rischi adottate dalle linee di business o dalle unità interne e dovrebbe segnalare all'organo di gestione se le informazioni e la consulenza siano conformi alla strategia in materia di rischio e alla propensione al rischio dell'impresa di investimento. La funzione di gestione dei rischi può raccomandare l'apporto di miglioramenti al quadro di gestione dei rischi e misure correttive per porre rimedio a violazioni delle politiche, delle procedure e dei limiti in materia di rischi.

### 18.1 Ruolo della funzione di gestione dei rischi nella strategia e nelle decisioni in materia di rischio

166. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe essere attivamente coinvolta in una fase iniziale nell'elaborazione della strategia in materia di rischio dell'impresa di investimento e nell'assicurare che quest'ultima disponga di efficaci processi di gestione dei rischi. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe fornire all'organo di gestione tutte le informazioni pertinenti relative ai rischi, per consentire a quest'ultimo di stabilire il livello di propensione al rischio dell'impresa di investimento. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe valutare la solidità e la sostenibilità della strategia in materia di rischio e della propensione al rischio. Dovrebbe garantire che la propensione al rischio sia debitamente tradotta in limiti di rischio specifici. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe anche valutare le strategie in materia di rischio delle unità operative, inclusi gli obiettivi proposti da queste ultime, ed essere coinvolta prima che l'organo di gestione prenda una decisione sulle strategie in materia di rischi e sulla propensione al rischio. Gli obiettivi dovrebbero essere plausibili e coerenti con la strategia in materia di rischio e propensione al rischio dell'impresa di investimento.
167. Il coinvolgimento della funzione di gestione dei rischi nei processi decisionali dovrebbe garantire che i rischi siano tenuti in debita considerazione. Tuttavia, la responsabilità delle decisioni adottate dovrebbe restare in capo alle unità operative e interne e, in ultima analisi, all'organo di gestione.

## 18.2 Ruolo della funzione di gestione dei rischi nelle modifiche sostanziali

168. Prima che si prendano decisioni in merito a modifiche sostanziali a processi o sistemi o operazioni straordinarie, la funzione di gestione dei rischi dovrebbe essere coinvolta nella valutazione dell'impatto di tali modifiche e operazioni straordinarie sul rischio dell'impresa di investimento e dell'intero gruppo e trasmettere i propri risultati direttamente all'organo di gestione.
169. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe valutare le modalità con cui i rischi individuati potrebbero ripercuotersi sulla capacità dell'impresa di investimento o del gruppo di gestire il proprio profilo di rischio, la propria liquidità e la solidità della propria base di capitale in condizioni normali e in circostanze avverse.

## 18.3 Ruolo della funzione di gestione dei rischi nell'individuazione, misurazione, valutazione, gestione, mitigazione, monitoraggio e segnalazione dei rischi

170. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe garantire che sia stato predisposto un quadro adeguato di gestione dei rischi e che tutti i rischi siano individuati, valutati, misurati, monitorati, gestiti e debitamente segnalati da parte delle unità interessate dell'impresa di investimento.

171. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe garantire che l'individuazione e la valutazione non siano basate soltanto su informazioni quantitative o risultati dei modelli, ma che si tenga conto anche di approcci qualitativi. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe tenere informato l'organo di gestione in merito alle ipotesi utilizzate nei modelli e nelle analisi di rischio, nonché alle eventuali lacune.
172. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe garantire che le operazioni con parti correlate siano oggetto di verifica e che i rischi che queste comportano per l'impresa di investimento siano individuati e adeguatamente valutati.
173. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe garantire che tutti i rischi individuati siano monitorati in modo efficace da parte delle unità operative.
174. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe monitorare regolarmente il profilo di rischio effettivo dell'impresa di investimento e valutarlo rispetto agli obiettivi strategici e alla propensione al rischio della stessa al fine di consentire all'organo di gestione di adottare decisioni nell'esercizio della funzione di gestione e di metterle in discussione nell'esercizio della funzione di supervisione strategica.
175. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe analizzare le tendenze e riconoscere i nuovi rischi o quelli emergenti e l'aumento dei rischi che deriva dal mutare delle circostanze e delle condizioni. Essa dovrebbe anche riesaminare con regolarità i risultati effettivi in materia di rischio raffrontandoli con le stime precedenti (ossia test retrospettivi o *back-testing*) al fine di valutare e migliorare l'accuratezza e l'efficacia del processo di gestione dei rischi.
176. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe valutare possibili modalità di mitigazione dei rischi. La segnalazione all'organo di gestione dovrebbe includere proposte di azioni adeguate per mitigare il rischio.

#### 18.4 Ruolo della funzione di gestione dei rischi nei limiti

177. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe valutare in maniera indipendente le violazioni della propensione al rischio o dei limiti di rischio (anche accertando la causa ed eseguendo un'analisi giuridica ed economica dei costi effettivi di eliminazione, riduzione o copertura dell'esposizione rispetto al costo potenziale del suo mantenimento). La funzione di gestione dei rischi dovrebbe informare le unità operative interessate e l'organo di gestione e raccomandare possibili misure correttive. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe segnalare direttamente eventuali violazioni gravi all'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica, fatta salva la possibilità per la funzione di gestione dei rischi di informare altre funzioni e comitati interni.
178. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel garantire che una decisione sia adottata al livello appropriato su propria raccomandazione, che le unità operative interessate si conformino alla stessa e che di tale decisione siano opportunamente informati l'organo di gestione e, laddove istituito, il comitato dei rischi.

## 18.5 Responsabile della funzione di gestione dei rischi

179. Laddove istituito, il responsabile della funzione di gestione dei rischi dovrebbe avere il compito di fornire informazioni esaurienti e comprensibili sui rischi e di consigliare l'organo di gestione, consentendo a quest'ultimo di comprendere il profilo di rischio complessivo dell'impresa di investimento. Ciò si applica anche al responsabile della funzione di gestione dei rischi di un'impresa di investimento madre con riferimento alla situazione consolidata. Qualora non sia stata istituita una funzione indipendente, i doveri del responsabile della funzione di gestione dei rischi spettano al personale al quale sono affidate le procedure di gestione dei rischi o direttamente ai membri dell'organo di gestione.
180. Il responsabile della funzione di gestione dei rischi dovrebbe disporre di competenze, indipendenza e anzianità di servizio in misura sufficiente per mettere in discussione le decisioni che si ripercuotono sull'esposizione al rischio di un'impresa di investimento. Se il responsabile della funzione di gestione dei rischi non è un membro dell'organo di gestione, tenuto conto del principio di proporzionalità di cui al titolo I, le imprese di investimento dovrebbero nominare un responsabile indipendente della funzione di gestione dei rischi che non abbia responsabilità in altre funzioni e che riferisca direttamente all'organo di gestione. Se non è proporzionato nominare una persona che si dedichi soltanto al ruolo di responsabile della funzione di gestione dei rischi, tenendo conto del principio di proporzionalità di cui al titolo I, tale funzione può essere combinata con quella di responsabile della funzione di conformità o può essere esercitata da un'altra persona di grado elevato, a condizione che non ci sia alcun conflitto di interesse tra i compiti assolti. In ogni caso, tale persona dovrebbe avere sufficiente autorità, levatura e indipendenza (ad es. il responsabile dell'ufficio legale).
181. Il responsabile della funzione di gestione dei rischi dovrebbe essere in grado di mettere in discussione le decisioni prese dalla dirigenza dell'impresa di investimento e dal relativo organo di gestione, e i motivi delle obiezioni dovrebbero essere formalmente documentati. Se un'impresa di investimento intende concedere al responsabile della funzione di gestione dei rischi il diritto di porre il veto alle decisioni (ad es. una decisione relativa al credito o a un investimento o la definizione di un limite) prese a un livello inferiore rispetto all'organo di gestione, dovrebbe specificare la portata di tale diritto di veto, le procedure di *escalation* o di appello e le modalità di coinvolgimento dell'organo di gestione.
182. Le imprese di investimento dovrebbero istituire processi rafforzati per l'approvazione di decisioni a proposito delle quali il responsabile della funzione di gestione dei rischi ha espresso un parere negativo. Nella sua funzione di supervisione strategica, l'organo di gestione dovrebbe essere in grado di comunicare direttamente con il responsabile della funzione di gestione dei rischi sulle questioni chiave riguardanti i rischi, inclusi gli sviluppi che possono essere non conformi alla strategia in materia di rischio e alla propensione al rischio dell'impresa di investimento.

## 19 Funzione di conformità <sup>(29)</sup>

183. Le imprese di investimento dovrebbero istituire una funzione di conformità permanente ed efficace per gestire il rischio di conformità e dovrebbero nominare una persona in qualità di responsabile di tale funzione nell'intera impresa di investimento (il preposto alla conformità o il responsabile della conformità). La funzione di conformità, le politiche e le procedure dovrebbero inoltre essere conformi all'articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione e agli orientamenti dell'ESMA sulla funzione di controllo della conformità.
184. Il ruolo di preposto alla conformità, tenuto conto del principio di proporzionalità di cui al titolo I, può essere combinato con quello di responsabile della funzione di gestione dei rischi o, qualora non sia proporzionato nominare una persona che si occupa unicamente di tale funzione, può essere svolto da un'altra persona di grado elevato (ad esempio, responsabile degli affari legali), a condizione che non ci sia alcun conflitto di interesse tra i compiti assolti.
185. Il personale preposto alla funzione di conformità dovrebbe possedere conoscenze, competenze ed esperienza sufficienti in materia di conformità e relative procedure e avere accesso a una formazione regolare.
186. L'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dovrebbe sorvegliare l'attuazione di una politica di conformità ben documentata, che dovrebbe essere comunicata a tutto il personale. Le imprese di investimento dovrebbero istituire un processo per valutare regolarmente le modifiche intervenute nella legislazione e nei regolamenti applicabili alle proprie attività.
187. La funzione di conformità dovrebbe consigliare l'organo di gestione in merito alle misure da adottare per garantire la conformità a leggi, norme, regolamenti e standard applicabili e dovrebbe valutare il possibile impatto di eventuali modifiche del contesto giuridico o normativo sulle attività e sul quadro di conformità dell'impresa di investimento.
188. La funzione di conformità dovrebbe garantire che il monitoraggio della conformità sia eseguito mediante un programma di monitoraggio della conformità strutturato e ben definito a tale scopo e che la politica di conformità sia rispettata. La funzione di conformità dovrebbe informare l'organo di gestione e comunicare, eventualmente, con la funzione di gestione dei rischi, in merito al rischio di conformità dell'impresa di investimento e alla sua gestione. La funzione di conformità e la funzione di gestione dei rischi dovrebbero cooperare e scambiarsi le informazioni necessarie per svolgere i rispettivi compiti. I risultati dell'attività della funzione di conformità dovrebbero essere tenuti in considerazione dall'organo di gestione e dalla funzione di gestione dei rischi nell'ambito dei processi decisionali.
189. Le imprese di investimento dovrebbero adottare misure adeguate nei confronti di comportamenti interni ed esterni che possano facilitare o consentire frodi, riciclaggio,

---

<sup>(29)</sup> La presente sezione va letta senza pregiudizio per gli orientamenti dell'ESMA sulla funzione di controllo della conformità e unitamente agli stessi.

finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari e violazioni della disciplina (ad es. violazione delle procedure interne o dei limiti).

190. Le imprese di investimento dovrebbero garantire che le loro filiazioni e succursali prendano misure volte ad assicurare che le loro operazioni siano conformi alla leggi e ai regolamenti locali. Se le leggi e i regolamenti locali ostacolano l'applicazione di procedure e sistemi di conformità più rigorosi attuati dal gruppo, in particolare se impediscono la divulgazione e lo scambio di informazioni necessarie tra le entità all'interno del gruppo, le filiazioni e le succursali dovrebbero informare di questo fatto il preposto alla conformità o il responsabile della conformità dell'impresa madre nell'Unione.

## 20 Funzione di audit interno

191. Laddove istituita, la funzione di audit interno dovrebbe essere indipendente e disporre di autorità, levatura e risorse in misura sufficiente. In particolare, l'impresa di investimento dovrebbe garantire che le qualifiche del personale addetto alla funzione di audit interno e le risorse di quest'ultima, in particolare i suoi strumenti di audit e i metodi di analisi del rischio, siano adeguate alle dimensioni e alle sedi dell'impresa di investimento, nonché alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi associati al modello di business, alle attività, alla cultura del rischio e alla propensione al rischio dell'impresa di investimento.
192. La funzione di audit interno dovrebbe essere indipendente dalle attività soggette ad audit. Pertanto, la funzione di audit interno non dovrebbe essere combinata con altre funzioni.
193. La funzione di audit interno dovrebbe, secondo un metodo basato sul rischio, riesaminare in modo indipendente e offrire una garanzia obiettiva della conformità di tutte le attività e le unità di un'impresa di investimento, incluse le attività esternalizzate, alle politiche e alle procedure dell'impresa di investimento e agli obblighi normativi esterni. Ciascuna entità all'interno del gruppo dovrebbe rientrare nella sfera di competenza della funzione di audit interno.
194. La funzione di audit interno non dovrebbe essere coinvolta nello sviluppo, nella selezione, nella determinazione o nell'attuazione di politiche, meccanismi, procedure di controllo interno specifici o dei limiti di rischio. Tuttavia, ciò non dovrebbe impedire all'organo di gestione nella sua funzione di gestione di richiedere un contributo dalla funzione di audit interno su questioni legate al rischio, ai controlli interni e alla conformità alle norme applicabili.
195. La funzione di audit interno dovrebbe valutare se il quadro di controllo interno dell'impresa di investimento, come descritto alla sezione 15, sia efficiente ed efficace. In particolare, la funzione di audit interno dovrebbe valutare:
- a. l'adeguatezza del quadro di governance dell'impresa di investimento;

- b. se le politiche e le procedure esistenti restino adeguate e conformi agli obblighi normativi e giuridici nonché alla strategia in materia di rischio e alla propensione al rischio dell'impresa di investimento;
  - c. la conformità delle procedure alle leggi e ai regolamenti applicabili e alle decisioni dell'organo di gestione;
  - d. se le procedure siano attuate in modo corretto ed efficace (ad esempio la conformità delle operazioni, il livello di rischio realmente sostenuto, ecc.); e
  - e. l'adeguatezza, la qualità e l'efficacia dei controlli eseguiti e delle segnalazioni effettuate dalle unità operative (prima linea di difesa) e dalle funzioni di gestione dei rischi e di conformità.
196. La funzione di audit interno dovrebbe verificare, in particolare, l'integrità dei processi che garantiscono l'affidabilità dei metodi e delle tecniche dell'impresa di investimento, e delle ipotesi e delle fonti di informazioni utilizzate nei modelli interni (ad es. la modellazione dei rischi e le misurazioni contabili). Essa dovrebbe inoltre valutare la qualità e l'uso di strumenti qualitativi di individuazione e valutazione dei rischi e le misure di mitigazione del rischio adottate.
197. La funzione di audit interno dovrebbe avere un accesso illimitato a tutti i dati, i documenti, le informazioni e gli immobili delle imprese di investimento. Ciò dovrebbe includere l'accesso ai sistemi informativi gestionali e ai verbali di tutti i comitati e gli organi decisionali.
198. La funzione di audit interno dovrebbe rispettare gli standard professionali nazionali e internazionali. Un esempio di standard professionali cui si fa riferimento nel testo sono gli standard stabiliti dall'*Institute of Internal Auditors*.
199. L'attività di audit interno dovrebbe essere eseguita sulla base di un piano di audit e di un dettagliato programma di audit che seguano un metodo basato sul rischio.
200. Almeno una volta all'anno dovrebbe essere redatto un piano di audit interno, sulla base degli obiettivi annuali di controllo di audit interno. Il piano di audit interno dovrebbe essere approvato dall'organo di gestione.
201. Tutte le raccomandazioni in materia di audit dovrebbero essere sottoposte a una procedura formale di *follow-up* da parte dei livelli appropriati della dirigenza, al fine di garantire e riferire in merito alla loro efficace e tempestiva attuazione.

## Titolo VI. Gestione della continuità operativa

202. Le imprese di investimento dovrebbero predisporre un efficace piano di gestione della continuità operativa e di ripristino al fine di assicurare la propria capacità di operare su base continuativa e limitare le perdite in caso di grave interruzione dell'operatività.

203. Le imprese di investimento possono istituire una specifica funzione indipendente di continuità operativa.
204. L'operatività di un'impresa di investimento dipende da diversi processi essenziali (ad es. i sistemi informatici, inclusi i servizi di cloud, i sistemi di comunicazione, il personale di base e gli immobili). Lo scopo della gestione della continuità operativa è di ridurre le ricadute operative, finanziarie, giuridiche, reputazionali e altre ripercussioni sostanziali derivanti da incidenti o catastrofi o da blocchi prolungati che colpiscono tali risorse, e dalla conseguente interruzione delle procedure operative ordinarie dell'impresa di investimento. Altre misure di gestione dei rischi potrebbero essere finalizzate a ridurre la probabilità di tali incidenti o a trasferirne gli effetti finanziari a terzi (ad es. mediante un'assicurazione).
205. Al fine di stabilire un efficace piano di gestione della continuità operativa, un'impresa di investimento dovrebbe analizzare attentamente i fattori di rischio e la propria esposizione a gravi interruzioni dell'operatività e valutare (dal punto di vista quantitativo e qualitativo) le possibili ripercussioni di tali eventi, ricorrendo a un'analisi dei dati e degli scenari interni e/o esterni. Tale analisi dovrebbe riguardare tutte le linee di business e le unità interne, tra cui la funzione di gestione dei rischi o le procedure di gestione dei rischi, e tenere conto della loro interdipendenza. I risultati dell'analisi dovrebbero contribuire a definire le priorità e gli obiettivi di ripristino dell'impresa di investimento.
206. Sulla base dell'analisi di cui sopra, un'impresa di investimento dovrebbe dotarsi di:
- a. piani di emergenza e di continuità operativa al fine di garantire che l'impresa di investimento reagisca in maniera adeguata alle emergenze e sia in grado di mantenere le attività operative più importanti in caso di interruzione delle proprie procedure operative ordinarie; e
  - b. piani di ripristino per le risorse critiche per consentire all'impresa di investimento di ristabilire le procedure operative ordinarie in un intervallo di tempo appropriato. Tutti i rischi residui derivanti da possibili interruzioni dell'operatività dovrebbero essere coerenti con la propensione al rischio dell'impresa di investimento.
207. I piani di emergenza, di continuità operativa e di ripristino dovrebbero essere documentati e attentamente attuati. La relativa documentazione dovrebbe essere disponibile all'interno delle linee di business, delle unità interne e della funzione di gestione dei rischi per il personale incaricato delle procedure di gestione dei rischi, e dovrebbe essere archiviata in sistemi fisicamente separati e prontamente accessibili in caso di emergenza. Il personale dovrebbe ricevere adeguata formazione al riguardo. I piani dovrebbero essere regolarmente testati e aggiornati. Eventuali problemi o carenze che si verificano nel corso dei test dovrebbero essere documentati e analizzati, e i piani dovrebbero essere rivisti di conseguenza.

## Titolo VII. Trasparenza

208. Le strategie, le politiche e le procedure dovrebbero essere comunicate a tutto il personale interessato in seno all'impresa di investimento. Il personale di un'impresa di investimento dovrebbe comprendere le politiche e le procedure associate ai propri compiti e responsabilità e attenersi a esse.
209. Di conseguenza, l'organo di gestione dovrebbe informare e aggiornare in maniera chiara e coerente il personale interessato in merito alle strategie e alle politiche dell'impresa di investimento, almeno al livello necessario per svolgere i propri compiti specifici. Allo scopo possono essere utilizzati orientamenti scritti, manuali o altri mezzi.
210. Qualora alle imprese madri sia richiesto dalle autorità competenti, in conformità dell'articolo 44 della direttiva (UE) 2019/2034, di pubblicare annualmente una descrizione della loro struttura giuridica e di governance, nonché della struttura dell'organizzazione del gruppo di imprese di investimento, le informazioni dovrebbero includere tutte le entità all'interno della struttura del gruppo, come definito nella direttiva 2013/34/UE<sup>(30)</sup>, per paese.
211. Tale pubblicazione dovrebbe includere almeno:
- a. una panoramica dell'organizzazione interna delle imprese di investimento e della struttura del gruppo, come definito nella direttiva 2013/34/UE, e le relative modifiche, incluse le principali linee di segnalazione e responsabilità;
  - b. qualunque modifica sostanziale rispetto alla pubblicazione precedente e la data di tale modifica sostanziale;
  - c. nuove strutture giuridiche, di governance o organizzative;
  - d. informazioni sulla struttura, sull'organizzazione e sui membri dell'organo di gestione, inclusi il numero dei relativi membri e il numero di quelli indipendenti, specificando il sesso e la durata del mandato di ciascun membro dell'organo di gestione;
  - e. le responsabilità principali dell'organo di gestione;
  - f. un elenco dei comitati dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e la loro composizione;
  - g. una panoramica della politica in materia di conflitti di interesse applicabile all'impresa di investimento e all'organo di gestione;
  - h. una panoramica del quadro di controllo interno; e
  - i. una panoramica del quadro di gestione della continuità operativa.

---

<sup>(30)</sup> Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

# Allegato I. Aspetti da prendere in considerazione nel definire una politica di governance interna

---

In linea con il titolo III, le imprese di investimento dovrebbero considerare i seguenti aspetti nel documentare le politiche e i dispositivi di governance interna:

1. struttura azionaria;
  2. struttura del gruppo, se applicabile (struttura giuridica e di funzionamento);
  3. composizione e funzionamento dell'organo di gestione:
    - a) criteri di selezione, compreso il modo in cui si tiene conto della diversità;
    - b) numero, durata del mandato, rotazione, età;
    - c) membri indipendenti dell'organo di gestione;
    - d) membri esecutivi dell'organo di gestione;
    - e) membri non esecutivi dell'organo di gestione;
    - f) suddivisione interna dei compiti, se applicabile;
  4. struttura di governance e organigramma (con impatto sul gruppo, se applicabile);
    - a) comitati specializzati:
      - i. composizione;
      - ii. funzionamento;
    - b) comitato esecutivo, se esistente:
      - i. composizione;
      - ii. funzionamento;
  5. personale che riveste ruoli chiave;
    - a) responsabile della funzione di gestione dei rischi;
    - b) responsabile della funzione di conformità;
    - c) responsabile della funzione di audit interno;
    - d) direttore finanziario;
    - e) altro personale che riveste ruoli chiave;
  6. quadro di controllo interno;
    - a) descrizione di ciascuna funzione, tra cui l'organizzazione, le risorse, la levatura e l'autorità;
  7. descrizione della strategia in materia di rischio e del quadro di gestione dei rischi;
-

8. struttura organizzativa (con impatto sul gruppo, se applicabile):
  - a) struttura organizzativa, linee di business e ripartizione delle competenze e delle responsabilità;
  - b) esternalizzazione;
  - c) gamma di prodotti e servizi;
  - d) distribuzione geografica dell'attività;
  - e) prestazione di servizi in regime di libera prestazione di servizi;
  - f) succursali;
  - g) filiazioni, *joint venture*, ecc.;
  - h) utilizzo di centri *offshore*;
9. codice di condotta e di comportamento (con impatto sul gruppo, se applicabile):
  - a) obiettivi strategici e valori aziendali;
  - b) codici e regolamenti interni, comprese le politiche contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
  - c) politica in materia di conflitti di interesse;
  - d) denuncia di irregolarità (*whistleblowing*);
10. stato della politica di governance interna, corredato di data:
  - a) sviluppo;
  - b) ultima modifica;
  - c) ultima valutazione;
  - d) approvazione da parte dell'organo di gestione.

